SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 53

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 4 marzo 2013 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca



### Ministero della salute



### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



### Ministero dello sviluppo economico



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Comitato interministeriale per la programmazione economica



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



### Ministero dell'interno

**Ministero della salute**



**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 7 gennaio 2013, n. **19**.

**Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, che apporta «Modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa»;

Visto in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, che prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa, di un apposito regolamento di attuazione, da emanare procedendo al necessario coordinamento con le norme di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, che adotta il «Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 20 e 24;

Considerata la necessità di riproporre la formulazione del regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, allo scopo di aderire a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 11702/2012 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 6 dicembre 2012;

Vista la comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTANO
il seguente regolamento:

### TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.
*Ambito di applicazione*

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, il presente regolamento detta la disciplina di attuazione delle norme in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

#### Art. 2.
*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*a)* «legge»: la legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni;

*b)* «materiali»: i materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge;

*c)* «elenco»: l'elenco dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge;

*d)* «registro»: il registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge;

*e)* «operatore» e «operatori»: i soggetti interessati a ottenere o che hanno ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta di cui alla legge, nonché i soggetti che effettuano le transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della legge;

*f)* «operazione» ed «operazioni»: esportazione e importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, delocalizzazione produttiva, trasferimento intangibile, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi, di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, commi 5 e 7, della leg-

ge; prestazione o cessione di servizi di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 9, comma 5, lettera *a)*, e all'articolo 11, comma 2, lettera *b)*, della legge;

*g)* «comitato»: il comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge;

*h)* «Autorità nazionale - UAMA»: l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento di cui all'articolo 7-*bis* della legge.

*Capo I*

NORME GENERALI SUI PROCEDIMENTI

Art. 3.

*Comunicazioni, domande e documentazioni*

1. Le comunicazioni e domande di cui al presente regolamento sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali è autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente, e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio prevede una maggiore durata di validità, non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato è altresì allegata la delega, in originale o copia conforme, quando non depositata presso il predetto ufficio.

2. Le certificazioni rilasciate dalle autorità governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulta la qualità di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.

3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione è asseverata quando il testo originale è redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali della Comunità europea.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 7, l'amministrazione competente è tenuta a pronunciarsi sulle domande con provvedimento espresso entro i termini stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4.

*Pubblicità e informazioni*

1. Le direttive previste dal presente regolamento sono pubblicate sul sito Internet dell'amministrazione emanante.

2. L'Autorità nazionale - UAMA può richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, in riferimento ai principi della legge.

Art. 5.

*Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attività*

1. Alle attività degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della Repubblica e segreto di Stato.

2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'articolo 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità nazionale per la sicurezza, con le modalità e i contenuti definiti dalla stessa Autorità e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.

3. Entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda, l'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, ovvero viene comunicato, con provvedimento motivato, il diniego.

4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'Autorità di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalità e in termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.

*Capo II*

DEI SINGOLI PROCEDIMENTI

Art. 6.

*Principi generali per le trattative contrattuali*

1. Salve le condizioni o limitazioni disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della legge, è vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata nonché, se l'operatore ne è informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.

2. Sono considerate «apposite intese intergovernative», ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge, quelle in cui è esplicitamente contemplata la possibilità che fra i due Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento.

3. Le «apposite intese intergovernative», il cui contenuto deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, devono:

*a)* prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure società private autorizzate dai rispettivi Governi;

*b)* prevedere che i rispettivi Governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente;

*c)* fare esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto del medesimo articolo 2, comma 3, considerando incluse, anche se non indicate, quelle che concorrono all'allestimento finale del sistema.

4. Tra le apposite intese intergovernative rientrano i «Memoranda of Understanding» (MoU) stipulati dal Ministero della difesa che contengono le suddette clausole.

Art. 7.

*Autorizzazioni alle trattative contrattuali*

1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali riguardante le operazioni di cui all'articolo 9 della legge è presentata dall'operatore contemporaneamente ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, con le modalità indicate nei seguenti commi e secondo le direttive del Ministero degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministero della difesa.

2. Quando la legge attribuisce al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge, la competenza a vietare, condizionare o limitare la prosecuzione delle trattative, il Ministero della difesa trasmette al Ministero degli affari esteri il proprio assenso entro venticinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'assenso s'intende acquisito.

3. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 9, comma 2, della legge, senza che il Ministero degli affari esteri abbia rilasciato l'autorizzazione alle trattative o ne abbia vietato, condizionato o limitato la prosecuzione, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11-*quater*, della legge, per l'acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, da richiedere con immediatezza in presenza di informazioni classificate.

4. Quando la legge attribuisce al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 9, commi 4 e 5, della legge, la competenza a vietare, condizionare o limitare la prosecuzione delle trattative, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero della difesa il proprio assenso nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'assenso s'intende acquisito.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 4, della legge, senza che il Ministero della difesa si sia pronunciato, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11-*quater*, della legge.

6. Il Ministero della difesa rilascia il nulla osta di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge. Decorso inutilmente tale termine, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11-*quater*, della legge.

7. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati i seguenti dati:

*a)* estremi di iscrizione nel registro;

*b)* denominazione e indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, alle trattative;

*c)* oggetto del contratto che si intende stipulare, con descrizione sintetica del tipo dei materiali oggetto delle trattative e delle loro caratteristiche, in riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge o eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge stessa, e alla voce doganale;

*d)* valore stimato o preventivato dell'oggetto della trattativa;

*e)* quantità stimata o preventivata dei materiali, con relativa unità di misura, e dei servizi, nonché loro classifica di segretezza;

*f)* Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se diversi dal destinatario in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;

*g)* imprese di destinazione intermedia e finale in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;

*h)* estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per la sicurezza e il relativo livello;

*i)* per operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, a esclusione della lettera *e)* del medesimo comma, estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente;

*l)* estremi del bando della gara cui l'operatore intende eventualmente partecipare.

8. Tra le operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera *a)*, della legge, si intendono incluse quelle operazioni che prevedono l'esportazione di attrezzature per la riparazione e la manutenzione da effettuarsi in loco.

9. Quando i Ministri degli affari esteri e della difesa intendono avvalersi del comitato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge, il relativo parere è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta.

10. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della legge, l'operatore comunica, con le stesse modalità di cui al comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali.

11. Se le variazioni di dati di cui al comma 10 riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tal caso, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento. Se la variazione riguarda dati non essenziali, le predette amministrazioni, secondo le rispettive competenze, possono darne comunicazione all'operatore prima del suddetto termine.

12. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi intergovernativi sottoposti alle procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera *a)*, e comma 9, lettera *a)*, della legge.

Art. 8.

*Domande di autorizzazione*

1. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge è presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri - UAMA, che provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta ovvero a comunicarne, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'amministrazione ricevente sino all'acquisizione della stessa. Nella domanda sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge:

*a)* estremi di iscrizione nel registro;

*b)* tipo di materiali oggetto dell'operazione, con estremi di riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge ed alla voce doganale corrispondente;

*c)* classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione;

*d)* Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito;

*e)* soggetti intermediari commerciali citati nel contratto;

*f)* modalità di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione;

*g)* dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione;

*h)* nei casi dubbi, a richiesta dell'operatore, il Ministero degli affari esteri comunica se accludere il «certificato di importazione» o il «certificato di uso finale» di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge.

2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta è adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che ha posto condizioni e limitazioni.

3. Quando le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 sono rilasciate previo parere del comitato, esso è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine è prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta.

4. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri - UAMA.

5. La domanda per il rilascio della licenza globale di progetto di cui all'articolo 11, comma 5-*bis*, della legge, è presentata al Ministero degli affari esteri - UAMA e inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa, II Reparto. Il Ministero degli affari esteri provvede, entro il termine di sessanta giorni, a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte del Ministero degli affari esteri sino all'acquisizione della stessa.

6. Nella domanda, redatta secondo le direttive emanate dal Ministero degli affari esteri, dovranno essere indicati anche i seguenti dati:

*a)* estremi di iscrizione nel registro;

*b)* società estere che partecipano al programma;

*c)* descrizione del programma;

*d)* Paesi partecipanti al programma.

7. In caso di rilascio di licenza globale di progetto l'autorizzazione alle trattative contrattuali di cui all'articolo 7 è considerata decaduta dalla data di notifica all'operatore del provvedimento di rilascio della licenza globale di progetto.

Art. 9.

*Domande di autorizzazione al trasferimento intracomunitario*

1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento deve indicare:

*a)* Paese di destinazione comunitario;

*b)* identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);

*c)* eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà, di brevetto e simili;

*d)* eventuali impegni per compensazioni industriali;

*e)* eventuali condizioni e limitazioni al trasferimento dei prodotti relativamente alla successiva esportazione o all'impiego finale;

*f)* eventuali affidamenti da parte di amministrazioni dello Stato per l'esecuzione dell'operazione pattuita;

*g)* estremi di iscrizione nel registro;

*h)* tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge e alla voce doganale corrispondente;

*i)* classifica di segretezza del materiale;

*l)* soggetti intermediari citati nel contratto;

*m)* modalità di regolamento finanziario;

*n)* dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione;

*o)* su richiesta del Ministero degli affari esteri, il certificato di importazione o il certificato di uso finale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge;

*p)* estremi e tipologia dell'impegno contrattuale;

*q)* ammontare degli eventuali compensi di intermediazione;

*r)* Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese o soggetti di destinazione intermedia o finale.

2. La domanda per il rilascio di una autorizzazione individuale di trasferimento deve indicare, oltre ai dati di cui al comma 1, anche i seguenti:

*a)* valore del contratto;

*b)* quantità dei materiali con relativa unità di misura.

3. La domanda per il rilascio della autorizzazione globale e individuale di trasferimento è presentata all'Autorità nazionale - UAMA, e inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa - II Reparto. L'Autorità nazionale - UAMA provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'Autorità nazionale - UAMA sino all'acquisizione della stessa.

Art. 10.

*Principi generali per le autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari*

1. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi di materiali trasferiti dal territorio nazionale con autorizzazioni di trasferimento intracomunitario è richiesto il consenso dell'Autorità nazionale - UAMA.

2. Sono fatte salve le condizioni o limitazioni disposte per il rilascio di singole autorizzazioni.

Art. 11.

*Requisiti e condizioni di utilizzabilità delle autorizzazioni*

1. Le autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari sono rilasciate alle imprese utilizzatrici in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* iscrizione nel registro;

*b)* certificazione, laddove prevista dalla legge;

*c)* assenza di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 15 della legge.

2. È fatto obbligo alle imprese utilizzatrici di autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari di rispettare le seguenti condizioni:

*a)* informare la controparte estera delle eventuali condizioni e limitazioni apposte dall'Autorità nazionale - UAMA, ivi comprese quelle relative all'impiego finale o all'esportazione verso Stati terzi;

*b)* rispettare le eventuali condizioni e limitazioni, ivi compresi i vincoli relativi al materiale e alle informazioni classificate;

*c)* informare l'Autorità nazionale - UAMA delle eventuali variazioni dei destinatari intermedi e finali, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione;

*d)* fornire, ove previsto, la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, della legge all'Autorità nazionale - UAMA e informarla dell'eventuale mancato utilizzo dell'autorizzazione rilasciata, nei termini di validità ivi indicati;

*e)* attenersi, all'atto dell'operazione, al rispetto della tipologia dei materiali, dei destinatari, dei termini e di tutte le altre prescrizioni indicate nell'autorizzazione;

*f)* depositare l'autorizzazione presso l'ufficio doganale competente.

Art. 12.

*Certificazione delle imprese*

1. Le imprese che intendono richiedere la certificazione ai sensi dell'articolo 10-*sexies* della legge devono disporre al momento della richiesta di un collegamento informatico con l'Autorità nazionale - UAMA secondo le modalità stabilite con direttive del Ministero degli affari esteri.

2. Le imprese che intendono richiedere la certificazione devono altresì avere alle proprie dipendenze, al momento della richiesta, un dirigente responsabile dell'unità competente per i trasferimenti intracomunitari, le importazioni e le esportazioni dei materiali d'armamento, della cui attività è personalmente responsabile.

3. In attuazione dell'articolo 10-*sexies* della legge, l'istanza di certificazione di cui al comma 1 è presentata all'Autorità nazionale - UAMA e deve indicare:

*a)* gli estremi di iscrizione nel registro;

*b)* l'indicazione dell'ufficio informatico responsabile del collegamento di cui al comma 1;

*c)* l'indicazione del nominativo del dirigente responsabile dell'unità per i trasferimenti intracomunitari, le importazioni e le esportazioni dei materiali d'armamento di cui al comma 2;

*d)* la descrizione dell'attività industriale svolta dall'azienda richiedente, con particolare riferimento alle attività di integrazione di sistemi o sottosistemi.

All'istanza devono essere allegati:

*a)* l'atto di nomina del dirigente di cui al comma 2;

*b)* l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui al comma 2, ad adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni relative all'uso finale e all'esportazione dei componenti o dei prodotti ricevuti;

*c)* l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui al comma 2, a fornire, su richiesta dell'Autorità nazionale - UAMA, le informazioni relative agli utilizzatori finali o all'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti;

*d)* la relazione sul programma interno di conformità o sul sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa, firmata dal rappresentante legale e controfirmata dal dirigente di cui al comma 2. Nella relazione sono descritte le risorse umane, tecniche e organizzative impiegate, l'organigramma della struttura preposta alla gestione delle esportazioni e dei trasferimenti intracomunitari, le procedure di controllo interno, le relative procedure di formazione del personale e tutte le altre disposizioni inerenti le esportazioni e i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento.

4. L'Autorità nazionale - UAMA effettua le verifiche necessarie ad accertare la rispondenza degli assetti organizzativi e di responsabilità dell'azienda ai criteri della normativa comunitaria e ne comunica gli esiti alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri dell'Unione europea.

5. L'Autorità nazionale - UAMA richiede al Segretariato generale della difesa - Servizio del registro nazio-

nale delle imprese l'assenso di cui all'articolo 10-*sexies*, comma 3, della legge. Il Segretariato generale della difesa comunica l'assenso nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di comunicazioni entro tale termine, l'assenso s'intende acquisito.

6. L'Autorità nazionale - UAMA, sentito il Segretariato generale della difesa - Servizio del registro nazionale delle imprese con le modalità di cui al comma 5, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza:

*a)* rilascia l'attestato di certificazione, che deve contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 10-*sexies*, comma 4, della legge;

*b)* rigetta l'istanza con provvedimento motivato;

*c)* richiede l'integrazione dell'istanza se ritiene la documentazione incompleta. La richiesta di integrazione sospende il decorso del termine.

7. Il Ministro degli affari esteri trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri l'elenco delle imprese nazionali certificate, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 5 della legge.

8. Le imprese certificate e i loro fornitori hanno l'obbligo di conservare i registri dei trasferimenti e la relativa documentazione commerciale secondo le direttive emanate dal Ministero degli affari esteri.

9. È fatto comunque obbligo di comunicare attraverso il collegamento informatico di cui al comma 1 le informazioni relative alle singole spedizioni.

Art. 13.

*Autorizzazione all'intermediazione*

1. La domanda per il rilascio di un'autorizzazione all'intermediazione deve indicare:

*a)* Paese di destinazione;

*b)* Paese di spedizione;

*c)* identificazione del destinatario e del mittente (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);

*d)* estremi di iscrizione nel registro;

*e)* tipo dei materiali di cui all'articolo 2 della legge e voce doganale corrispondente;

*f)* classifica di segretezza del materiale;

*g)* modalità di regolamento finanziario;

*h)* certificato di importazione o certificato di uso finale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge;

*i)* estremi e tipologia dell'impegno contrattuale;

*l)* ammontare dei compensi di intermediazione;

*m)* valore del contratto;

*n)* quantità dei materiali con relativa unità di misura;

*o)* licenza di esportazione dal Paese di spedizione ovvero documentazione equipollente;

*p)* estremi dell'autorizzazione a trattare di cui all'articolo 9 della legge.

3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'intermediazione è presentata all'Autorità nazionale - UAMA e inviata per conoscenza al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa, II Reparto. L'Autorità nazionale - UAMA provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'Autorità nazionale - UAMA sino all'acquisizione della stessa.

Art. 14.

*Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni*

1. I procedimenti disciplinati agli articoli 7 e 8 si applicano alle operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge.

Art. 15.

*Nulla-osta per prestazione di servizi*

1. Per le operazioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge, l'operatore presenta, secondo modalità indicate con direttive del Ministero della difesa, apposita domanda, della quale invia contemporaneamente copia ai Ministeri degli affari esteri e dell'interno, contenente i seguenti dati:

*a)* estremi di iscrizione nel registro;

*b)* denominazione e indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, all'operazione;

*c)* tipo di servizi oggetto dell'operazione e modalità di esecuzione, nonché relativa classifica di segretezza;

*d)* valore stimato o preventivo del contratto;

*e)* Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione finale se diverso dal destinatario;

*f)* estremi dell'abilitazione societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per la sicurezza e relativo livello;

*g)* estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente.

2. Il nulla-osta del Ministero della difesa, sentiti i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, è rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno trasmettono al Ministero della difesa il proprio parere nel termine di dieci giorni dal ricevimento della copia della domanda di cui al comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta è soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministero della difesa, sentiti i Ministeri degli affari esteri e dell'interno.

Art. 16.

*Autorizzazioni all'importazione in casi particolari*

1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera *a)*, della legge, alla dogana sarà presentata idonea documentazione direttamente dall'amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine

di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede a emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive.

2. L'autorizzazione per le importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *e)*, della legge, è rilasciata dal Ministero dell'interno, su domanda delle imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti pubblici e privati italiani interessati, allo stesso Ministero, inviata contemporaneamente in copia al Ministero della difesa e contenente i seguenti dati:

*a)* informazioni, requisiti e qualità soggettive dell'impresa importatrice e, in particolare, Paese di residenza;

*b)* tipo dei materiali con riferimento all'elenco e quantità dei materiali stessi;

*c)* Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione;

*d)* destinatario e luogo di destinazione della temporanea importazione;

*e)* termini di inizio e di conclusione dell'operazione;

*f)* dogana di entrata e di uscita, con eventuali indicazioni relative all'itinerario e al vettore.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.

4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2 sono emanate dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero della difesa.

Art. 17.

*Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi intergovernativi o industriali*

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'amministrazione dello Stato interessata e di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze, e dell'interno, provvede a individuare:

*a)* i programmi intergovernativi ai quali applicare le procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera *a)*, e comma 9, lettera *a)*, della legge;

*b)* i programmi intergovernativi o industriali di cui all'articolo 13, comma 1, della legge.

2. L'amministrazione interessata per i programmi indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 individua con proprio provvedimento, sentito il Ministero della difesa se si tratta di altra amministrazione, gli operatori iscritti al registro, specificando i prodotti che gli stessi realizzano nell'ambito di detti programmi.

3. L'individuazione dei programmi intergovernativi, di cui alla lettera *a)* del comma 1, è valida anche per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione definitiva dei materiali in essi previsti.

4. Il Ministero della difesa certifica l'appartenenza delle singole parti prodotte al programma intergovernativo o industriale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge.

5. Il riferimento alle operazioni effettuate in caso di licenza globale di progetto, di cui all'articolo 20, comma 1, della legge, deve intendersi rivolto ai soli programmi industriali. I programmi intergovernativi rientrano nelle operazioni effettuate per conto dello Stato.

Art. 18.

*Trasferimenti intangibili*

1. I progetti, i disegni, le formule, il software e la tecnologia a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione del materiale d'armamento, non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione via Internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono a persone fisiche e giuridiche al di fuori del territorio nazionale, senza preventiva autorizzazione ai sensi della legge.

2. L'istanza di autorizzazione è presentata all'Autorità nazionale - UAMA, secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge e secondo le direttive della medesima Autorità.

Art. 19.

*Comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze*

1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della legge, gli operatori devono presentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati:

*a)* estremi di iscrizione nel registro;

*b)* beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente;

*c)* modalità di regolamento finanziario;

*d)* Paese di destinazione e di provenienza di tali beni e servizi;

*e)* identità dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore;

*f)* estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di cui all'articolo 1, comma 8, e agli articoli 9, 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinquies* e 13 della legge;

*g)* natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie.

2. Gli istituti e le aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ai Ministeri dai quali è stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, lettera *f)*, secondo modalità stabilite dai Ministeri stessi, la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati:

*a)* modalità di esecuzione della transazione richiesta;

*b)* fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui è riferita la transazione.

Art. 20.

*Comitato consultivo*

1. Il comitato consultivo definisce le modalità del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, che ne stabilisce altresì le modalità di collegamento con l'Autorità nazionale - UAMA, cui è demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali è richiesto il parere del comitato.

2. L'Autorità nazionale - UAMA verifica che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi.

3. I rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, appartengono al personale di ruolo delle medesime amministrazioni.

Art. 21.

*Autorità nazionale - UAMA*

1. L'Autorità nazionale - UAMA:

*a)* esercita le competenze previste dalla legge, rilascia le autorizzazioni e le certificazioni ed effettua i controlli;

*b)* provvede agli adempimenti di competenza, di cui agli articoli 10-*sexies*, comma 7, e 15, della legge;

*c)* adotta atti di indirizzo sentite le amministrazioni interessate e, nelle materie d'interesse del Ministero della difesa, d'intesa con quest'ultimo;

*d)* è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa;

*e)* conclude accordi, per le attività di istituto, anche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

*f)* esercita attività di monitoraggio e controllo, dispone l'acquisizione di documentazione, programma l'audizione dei responsabili ed esercita i poteri di vigilanza di cui all'articolo 20-*ter* della legge, anche mediante l'invio di propri funzionari;

*g)* se nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo riscontra irregolarità relative agli obblighi previsti dalla legge, procede ai sensi dell'articolo 25-*bis* della legge;

*h)* irroga le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-*bis*, commi 1, 2 e 4 della legge, nonché, nei casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative accessorie; la sanzione di cui al comma 3 del medesimo articolo 25-*bis* è irrogata dal Ministro della difesa con le modalità di cui all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Le sezioni responsabili della certificazione e dei controlli operanti presso l'Autorità nazionale - UAMA sono competenti anche per i compiti connessi alle attività di istruttoria e irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 25-*bis* della legge.

Art. 22.

*Lista dei materiali*

1. Le imprese iscritte al registro trasmettono al Segretariato generale della difesa - Servizio del registro nazionale delle imprese, per il tramite dell'Autorità nazionale - UAMA, la lista delle categorie dei materiali d'armamento oggetto di esportazione, trasferimento intracomunitario, trasferimento intangibile e delocalizzazione produttiva con l'indicazione dell'eventuale classifica di segretezza.

2. L'Autorità nazionale - UAMA effettua una verifica preliminare sulla lista di cui al comma 1, tenendo informato il Segretariato generale della difesa.

TITOLO II

NORME ORGANIZZATIVE E PERSONALE

Art. 23.

*Organizzazione*

1. Presso le amministrazioni cui è demandata l'attuazione della legge sono individuate o costituite le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento finale. A tali unità organizzative sono demandati altresì compiti connessi alle predette attività, attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compiti di collegamento con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge.

Art. 24.

*Comunicazioni tra amministrazioni*

1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta a iniziare trattative contrattuali, è immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.

2. Il Ministero degli affari esteri dà tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'interno delle autorizzazioni agli operatori ai sensi dell'articolo 8, informando altresì i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonché della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-*quater*, 10-*quinquies* e 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe è inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.

4. I dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *a)*, della legge, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai Ministeri

dell'interno e della difesa, quando non sono effettuate per loro conto, nonché dello sviluppo economico, periodicamente ovvero su loro richiesta.

5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, e il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministero dell'interno periodicamente dà notizia al Ministero dello sviluppo economico delle autorizzazioni rilasciate.

6. Le informazioni e documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse con modalità e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.

Art. 25.

*Conferenze di servizi e accordi*

1. Quando si ravvisa l'opportunità di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorità competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, e all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini della completezza e tempestività dell'istruttoria da parte delle unità organizzative responsabili degli adempimenti procedimentali, nonché della tempestiva acquisizione di informazioni riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare:

*a)* la costituzione di un sistema informativo;

*b)* l'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta, assensi, designazioni;

*c)* il distacco di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri.

3. Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura l'unità organizzativa responsabile delle attività disciplinate nell'accordo stesso.

4. Le unità organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attività svolte in attuazione della legge e del presente regolamento.

5. Presso l'Autorità nazionale - UAMA, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unità organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il più celere svolgimento dei procedimenti.

Art. 26.

*Personale*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta nominativa o per unità organiche del Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri interessati, viene stabilito e aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando per un periodo non inferiore a due anni.

3. Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 25, comma 5, è a tutti gli effetti organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico fisso e continuativo del predetto personale è a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre gli altri oneri finanziari sono di competenza del Ministero degli affari esteri. Per il personale militare si applicano le norme previste dal relativo ordinamento.

Art. 27.

*Disposizioni sulla posizione di comando del personale*

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni di appartenenza dispongono la posizione di comando entro quindici giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri.

2. La posizione di comando presso l'Autorità nazionale - UAMA di ufficiali fino al grado di tenente colonnello è considerato incarico equipollente ai fini dell'avanzamento di cui all'articolo 1123, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 28.

*Abrogazione*

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2005, che è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 gennaio 2013

*Il Ministro degli affari esteri*
TERZI DI SANT'AGATA

*Il Ministro della difesa*
DI PAOLA

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

*Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013*
*registro n. 2, foglio n. 161*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 (Modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, in attuazione della direttiva 2009/43CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 2012, n. 169.

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, è il seguente:

«Art. 7 *(Disposizioni di attuazione)*. — 1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, sono emanate le norme di attuazione del presente decreto legislativo, procedendo al necessario coordinamento con le norme di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185.».

— La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 1990, n. 163.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93 (Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 2005, n. 127.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2010, n. 140, supplemento ordinario.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

*Note all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, si veda nella nota alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 2 *(Materiali di armamento)*. — 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di Polizia.

2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:

*a)* armi nucleari, biologiche e chimiche;

*b)* armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

*c)* armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;

*d)* bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

*e)* carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

*f)* navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

*g)* aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

*h)* polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;

*i)* sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

*l)* materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

*m)* materiali specifici per l'addestramento militare;

*n)* macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

*o)* equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, avuto riguardo all'evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.

4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:

*a)* ai soli fini dell'esportazione e dei trasferimenti verso altri Stati dell'Unione europea, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;

*b)* limitatamente alle operazioni di esportazione, trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.

5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera *a)* del comma 4.

6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, entro trenta giorni dalla data dell'istanza, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.

7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.».

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«Art. 3 *(Registro nazionale delle imprese)*. — 1. Il Registro nazionale delle imprese è disciplinato dall'art. 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

— Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«Art. 27 *(Norme sull'attività bancaria)*. — 1. Tutte le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla presente legge devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000.

3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'art. 30 del citato testo. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della commissione consultiva prevista dall'art. 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

4. La relazione al Parlamento di cui all'art. 5 deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1».

— Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«Art. 1 *(Controllo dello Stato).* — 1. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i princìpi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'art. 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.

3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione, transito e intermediazione, sono consentite solo se effettuate con Governi esteri o con imprese autorizzate dal Governo del Paese destinatario. Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.

5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.

6. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati:

*a)* verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle nazioni unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;

*b)* verso Paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell'art. 11 della Costituzione;

*c)* verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

*d)* verso i Paesi i cui Governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;

*e)* verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

7-*bis*. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'art. 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

*a)* delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di Polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

*b)* delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, previa autorizzazione di cui all'art. 13;

*c)* delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

*d)* delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di Polizia previste dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

*e)* delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

*a)* le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di Polizia;

*b)* le esportazioni o concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

*c)* il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato nord atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera *a)*, sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di Polizia.

11-*bis*. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.

11-*ter*. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili.

11-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:

*a)* esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-*quater*, 10-*quinquies* e 13;

*b)* autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21.».

— Il testo dell'art. 9, comma 5, lettera *a)*, della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:

*a)* di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;».

— Il testo dell'art. 11, comma 2, lettera *b)*, della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«*b)* l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;».

— Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«Art. 7 *(Comitato consultivo)*. — 1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito, nonché per la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva. Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario diplomatico del Ministero degli affari esteri.

3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri.

4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.».

— Il testo dell'art. 7-*bis* della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«Art. 7-*bis (Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento - UAMA)*. — 1. L'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA è diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 30.

2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all'art. 3.».

*Note all'art. 5:*

— Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«Art. 21 *(Seminari, soggiorni di studio e visite)*. — 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, può autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.».

*Note all'art. 6:*

— Il testo dell'art. 9, commi 2 e 4, della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.».

«4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di cui al comma 1 da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.».

— Per il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2.

*Note all'art. 7:*

— Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 6.

— Il testo dell'art. 9, comma 3, della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei princìpi della presente legge e degli indirizzi di cui all'art. 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 11-*quater*, della citata legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 9, comma 4, della citata legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 6.

— Il testo dell'art. 9, comma 5, della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:

*a)* di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;

*b)* di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;

*c)* di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;

*d)* di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;

*e)* di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.».

— Il testo dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«Art. 9 *(Disciplina delle trattative contrattuali)*. — 1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonché le operazioni di cui all'art. 2, comma 5.».

— Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 18 *(Lista dei materiali)*. — 1. Le imprese esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri relative ai materiali di armamento indicati nella presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 3, sono tenute a trasmettere alla commissione di cui all'art. 4, con le modalità previste dal regolamento di attuazione, la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione e di operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri, con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri e modalità, gli eventuali aggiornamenti della lista.».

— Per il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 9, comma 6, della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'art. 7.».

— Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 185 del 1990, è il seguente:

«Art. 10 *(Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative)*. — 1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'art. 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'art. 13 e può essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e può essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative.

2. L'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo art. 15.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera *a)*, e comma 9, lettera *a)*, della citata legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2.

*Note all'art. 8:*

— Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«Art. 11 *(Domanda di autorizzazione)*. — 1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero della difesa e al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.

2. Nella domanda devono essere indicati:

*a)* tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi e le categorie dei materiali identificati ai quali esse appartengono;

*b)* l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;

*c)* l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

*d)* il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera *c)*;

*e)* l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);

*f)* eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;

*g)* eventuali impegni per compensazioni industriali;

*h)* eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.

3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:

*a)* copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;

*b)* copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;

*c)* 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un "certificato di uso finale" rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.

4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.

5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4 e 5.

5-*bis*. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'art. 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'art. 9, comma 7-*bis*, e devono essere indicati:

*a)* la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;

*b)* le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;

*c)* l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'art. 9, commi 4 e 5.

5-*ter*. Nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti da altro Stato membro dell'Unione europea usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e soggetti a limitazioni all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine.».

— Per il testo dell'art. 18 della legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 7.

— Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 14, comma 1, della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«Art. 14 *(Termine per le operazioni)*. — 1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a ventiquattro mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'art. 7, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto.».

*Note all'art. 9:*

— Per il testo dell'art. 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 7.

— Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 8.

*Note all'art. 11:*

— Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«Art. 15 *(Sospensione o revoca delle autorizzazioni)*. — 1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-*bis* e 13 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.

1-*bis*. Il Ministero degli affari esteri può provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonché per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata. La sospensione può essere revocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata.

2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-*bis* e 13 sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD.

4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'art. 7.

5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-*bis* e 13 non imputabili alla volontà dell'operatore.

6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-*bis* e 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'art. 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera *m)* dell'art. 15 della suddetta legge.

7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'art. 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avrà ritenuto opportuno adottare misure cautelative.

8. Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD solo quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.».

— Il testo dell'art. 20, comma 1, della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«Art. 20 *(Utilizzo delle autorizzazioni)*. — 1. L'impresa autorizzata all'esportazione, all'intermediazione, alla cessione di licenze produttive, alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto:

*a)* a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;

*b)* ad inviare entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni di esportazione e transito al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI) ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.».

*Note all'art. 12:*

— Il testo dell'art. 10-*sexies* della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«Art. 10-*sexies (Certificazione delle imprese)*. — 1. La certificazione stabilisce l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione generale di trasferimento.

2. L'affidabilità deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri:

*a)* l'esperienza comprovata in attività inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell'autorizzazione a produrre o a commercializzare materiali di armamento e dell'impiego di personale dirigente con esperienza;

*b)* l'attività industriale pertinente nel settore dei materiali di armamento all'interno della Comunità, e in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi;

*c)* la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;

*d)* l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera *c)*, di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti;

*e)* l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera *c)*, di fornire con la dovuta diligenza all'ente che rilascia la certificazione, su sua richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una autorizzazione di trasferimento da un altro Stato membro;

*f)* la descrizione, controfirmata dal dirigente di cui alla lettera *c)*, del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilità nella struttura dell'impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilità dei trasferimenti e delle esportazioni.

3. Le imprese iscritte al registro di cui all'art. 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

4. Il certificato contiene le seguenti informazioni:

*a)* l'autorità competente che rilascia il certificato;

*b)* il nome e l'indirizzo del destinatario;

*c)* una dichiarazione di conformità del destinatario ai criteri di cui al comma 2;

*d)* la data di rilascio e la durata di validità del certificato.

5. La certificazione ha una durata di tre anni.

6. Nei casi di cui all'art. 10-*quater*, le imprese iscritte al registro di cui all'art. 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Il Ministero degli affari esteri può adottare le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato, d'intesa con il Ministero della difesa, qualora sia constatato che l'impresa titolare di un certificato non risponde più ai criteri di cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di revoca, il Ministero degli affari esteri informa la commissione europea e gli altri Stati membri della propria decisione.

8. È riconosciuta la validità delle certificazioni rilasciate da altro Stato membro.

9. Il Ministero degli affari esteri pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle imprese nazionali certificate e lo comunica alla commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.».

— Il testo dell'art. 5 della citata n. 185 del 1990 è il seguente:

«Art. 5 *(Relazione al Parlamento)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro trenta giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche — per tipi, quantità e valori monetari — degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.

3-*bis*. I titolari di licenza globale di progetto e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.».

*Note all'art. 13:*

— Per il testo dell'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 8.

— Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 185 del 1990 è il seguente:

«Art. 9 *(Disciplina delle trattative contrattuali)*. — 1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonché le operazioni di cui all'art. 2, comma 5.

2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.

3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei princìpi della presente legge e degli indirizzi di cui all'art. 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.

4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di cui al comma 1 da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.

5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:

*a)* di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;

*b)* di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;

*c)* di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;

*d)* di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;

*e)* di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'art. 7.

7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonché eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata.

7-*bis*. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'art. 13, comma 1.».

*Note all'art. 14:*

— Per il testo dell'art. 2, comma 7, della citata legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.

*Note all'art. 15:*

— Per il testo dell'art. 2, comma 6, della citata legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.

*Note all'art. 16:*

— Per il testo dell'art. 1 , comma 8, lettera *a)*, della citata legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 1 , comma 8, lettera *e)*, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.

*Note all'art. 17:*

— Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera *a)*, e comma 9, lettera *a)*, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, è il seguente:

«Art. 13 *(Autorizzazione)*. — 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7, autorizza con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, il transito dei materiali di armamento, la cessione, all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i princìpi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale.».

— Per il testo dell'art. 20, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 11.

*Note all'art. 18:*

— Per il testo dell'art. 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 8.

*Note all'art. 19:*

— Per il testo dell'art. 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 9, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 13.

— Il testo dell'art. 10-*ter* della legge 9 luglio 1990, n. 185, è il seguente:

«Art. 10-*ter (Autorizzazione generale di trasferimento)*. — 1. Il Ministero degli affari esteri approva con decreto le autorizzazioni generali di trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, che rispettano i termini e le condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.

2. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministero degli affari esteri e al Ministero della difesa la volontà di utilizzare una autorizzazione generale per la prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo.

3. Le autorizzazioni generali di trasferimento sono pubblicate quando:

*a)* il destinatario fa parte delle Forze armate di uno Stato membro ovvero è un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle Forze armate di uno Stato membro;

*b)* il destinatario è un'impresa certificata ai sensi dell'art. 10-*sexies*;

*c)* il trasferimento è effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;

*d)* il trasferimento è effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa.

4. Le autorizzazioni generali di trasferimento possono essere pubblicate:

*a)* per il trasferimento effettuato verso altri Stati membri o imprese autorizzate che partecipano a programmi di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o più materiali di armamento, quando il trasferimento è necessario alla loro esecuzione;

*b)* per operazioni di supporto logistico, manutenzione, fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per le Forze armate di uno Stato membro.

5. Le autorizzazioni generali non possono avere ad oggetto materiali o categorie di materiali di armamento classificati.».

— Il testo dell'art. 10-*quater* della legge 9 luglio 1990, n. 185, è il seguente:

«Art. 10-*quater (Autorizzazione globale di trasferimento)*. — 1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione globale di trasferimento su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantità e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o più altri Stati membri.

2. L'autorizzazione globale di trasferimento può essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o di Polizia nazionali.

3. L'autorizzazione globale di trasferimento è rilasciata per un periodo di tre anni che può essere rinnovato.

4. Le imprese munite della certificazione di cui all'art. 10-*sexies* non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera *b)*.

5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'art. 20.».

— Il testo dell'art. 10-*quinquies* della legge 9 luglio 1990, n. 185, è il seguente:

«Art. 10-*quinquies (Autorizzazione individuale di trasferimento)*. — 1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento di una specifica quantità e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario in una o più spedizioni, quando:

*a)* la domanda di autorizzazione è limitata a un solo trasferimento;

*b)* è necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico;

*c)* è necessario per il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali;

*d)* sussistono serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento.

2. Le imprese munite della certificazione di cui all'art. 10-*sexies* non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera *b)*.

3. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite all'art. 20.».

— Il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è il seguente:

«Art. 13 *(Autorizzazione)*. — 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7, autorizza con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, il transito dei materiali di armamento, la cessione, all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i princìpi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'art. 7 per le operazioni:

*a)* previste dall'art. 9, comma 4;

*b)* che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.

3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.

4.

5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio Governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.».

*Note all'art. 20:*

— Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, è il seguente:

«2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario diplomatico del Ministero degli affari esteri.».

*Note all'art. 21:*

— Per il testo dell'art. 10-*sexies*, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 12.

— Per il testo dell'art. 15 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 11.

— Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 15 *(Accordi fra pubbliche amministrazioni)*. — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3.

2-*bis*. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-*bis*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione

della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.».

— Il testo dell'art. 20-*ter* della legge 9 luglio 1990, n. 185, è il seguente:

«Art. 20-*ter* *(Poteri di vigilanza).* — 1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative, nonché la conformità alle condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti all'art. 10-*sexies*, effettua delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui all'art. 3, inviando gli ispettori designati, i quali possono:

*a)* accedere a tutti i locali pertinenti;

*b)* esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro.».

— Il testo dell'art. 25-*bis* della legge 9 luglio 1990, n. 185, è il seguente:

«Art. 25-*bis* *(Sanzioni amministrative).* — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 il fornitore che ometta di comunicare ai destinatari le informazioni di cui all'art. 10-*septies*, comma 1.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'irregolare o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'art. 10-*septies*, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 10-*septies*, comma 3.

3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, al fornitore si applica altresì la sanzione amministrativa della sospensione per due anni dal registro di cui all'art. 3.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1500 il soggetto, iscritto al registro di cui all'art. 3, che non invia al Ministero degli affari esteri la documentazione di cui all'art. 20 entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni, secondo le modalità definite nel regolamento, fatte salve le cause di giustificazione di cui all'art. 20, comma 3.

5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della difesa e sentite le altre amministrazioni nel quadro delle attività del Comitato consultivo di cui all'art. 7, provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4. All'irrogazione della sanzione di cui al comma 3 si provvede con decreto del Ministro della difesa, secondo le modalità di cui all'art. 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per quanto non previsto nel presente art. si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, è il seguente:

«8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.».

*Note all'art. 24:*

— Per il testo dell'art. 10-*quater* della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 19.

— Per il testo dell'art. 10-*quinquies* della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 19.

— Per il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 19.

— Il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, è il seguente:

«2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'art. 7.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera *a)*, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.

*Note all'art. 25:*

— Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della citata legge n. 241 del 1990, è il seguente:

«*c)* propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;».

— Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 241 del 1990 è il seguente:

«Art. 14 *(Conferenza di servizi).* — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-*bis*. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.».

*Note all'art. 26:*

— Il testo dell'art. 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è il seguente:

«Art. 30 *(Distacco di personale).* — 1. Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'art. 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni.».

*Note all'art. 27:*

— Il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

— Il testo dell'art. 1123, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 è il seguente:

«*d)* tenente colonnello: tre anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.».

**13G00058**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2013.

**Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Castelnovo di Sotto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 12 febbraio 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dottoressa Paola Spatuzza;

Considerato che la dottoressa Paola Spatuzza non può proseguire nell'incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dottoressa Adriana Cogode è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) in sostituzione della dottoressa Paola Spatuzza, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Con d.P.R. in data 12 febbraio 2013, il consiglio comunale di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona della dottoressa Paola Spatuzza.

Considerato che, per esigenze organizzative, la dottoressa Paola Spatuzza non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) della dottoressa Paola Spatuzza con la dottoressa Adriana Cogode.

Roma, 21 febbraio 2013

*Ministro dell'interno:* CANCELLIERI

13A01878

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2013.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Salvatore Telesino e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Salvatore Telesino (Benevento);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 31 gennaio 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Salvatore Telesino (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Olimpia Cerrata è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di San Salvatore Telesino (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Pasquale Izzo.

Il citato amministratore, in data 31 gennaio 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato

disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 febbraio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Salvatore Telesino (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Olimpia Cerrata.

Roma, 21 febbraio 2013

*Ministro dell'interno:* CANCELLIERI

**13A01879**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2013.

**Scioglimento del consiglio comunale di Tonengo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Tonengo (Asti) ed il sindaco nella persona del signor Cesare Emanuel;

Vista la deliberazione n. 27 del 19 novembre 2012 con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Cesare Emanuel dalla carica di sindaco, per l'intervenuta nomina a Rettore dell'Università degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Tonengo (Asti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Tonengo (Asti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Cesare Emanuel.

Il citato amministratore, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 settembre 2012, è stato nominato Rettore dell'Università degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con decorrenza 1° novembre 2012.

In presenza del disposto di cui all'art. 2, comma l, lett. *s)*, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, il consiglio comunale, con deliberazione n. 27 del 19 novembre 2012, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, con le procedure previste dall'art. 69, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tonengo (Asti).

Roma, 21 febbraio 2013

*Ministro dell'interno:* CANCELLIERI

**13A01880**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2013.

**Scioglimento del consiglio comunale di Melito Porto Salvo e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Salvatore Concetto Francesco Fortuna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 febbraio 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 19 febbraio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Concetto Francesco Fortuna.

Roma, 21 febbraio 2013

*Ministro dell'interno:* CANCELLIERI

**13A01881**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2013.

**Scioglimento del consiglio comunale di Trecenta e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Trecenta (Rovigo);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da cinque consiglieri su sette assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trecenta (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Claudio Fusco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Trecenta (Rovigo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sette consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 20 febbraio 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Rovigo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 febbraio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, penanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trecenta (Rovigo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Claudio Fusco.

Roma, 21 febbraio 2013

*Ministro dell'interno:* CANCELLIERI

**13A01882**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 febbraio 2013.

**Bando Potenziamento Strutturale per le Regioni della Convergenza a valere sui fondi del PAC.** (Decreto n. 274).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ss. mm. e ii. per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e ss. mm. e ii., sulla riforma dell'organizzazione del Governo ex art. 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 4, comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008 n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge finanziaria del 24 dicembre 2007, n. 244» ed in particolare l'art. 1 che accorpa il Ministero dell'Istruzione con il Ministero dell'Università e della Ricerca;

Vista la legge 14 luglio 2008 n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2009, n. 16, «Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, «Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca»;

Visti i Regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;

Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con Delibera: CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva Decisione della Commissione Europea n. 3329 del 13 luglio 2007;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» (di seguito PON «R&C») 2007-2013 per le regioni Convergenza, previsto dal QSN e adottato con Decisione CE(2007) 6882 della Commissione Europea del 21 dicembre 2007 (CCI: 2007IT161PO006), e successivamente modificato con Decisione CE(2012) 7629 del 31 ottobre 2012 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo di Rotazione (FDR) per l'attuazione delle Politiche Comunitarie ex art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni: «Verso uno spazio europeo della ricerca» [COM(2000) 6 def.] finalizzato a rafforzare la coerenza della ricerca europea;

Viste le Conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010(EUCO 13/10), con cui gli Stati membri hanno adottato «Europa2020», la nuova strategia per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

Vista la Comunicazione della Commissione europea sull'Iniziativa Faro «L'Unione dell'Innovazione» COM(2010) 546 del 6 ottobre 2010, che al punto 2.2 recita «Entro il 2015 gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere portato a termine o varato la costruzione del 60% delle infrastrutture europee di ricerca prioritarie quali identificate dal Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI). Il potenziale per l'innovazione di queste infrastrutture (delle TIC e altre) va aumentato;

Vista la Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il 7° Programma Quadro di attività Comunitarie di Ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 2007/2013 (FP7) e la decisione n. 969/2006/CE del 18 dicembre 2006 relativa al 7° Programma Quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare 2007/2013(EURATOM);

Considerato lo studio «Synergies between FP7 and Structural Funds for Research Infrastructure» condotto dalla Direzione generale per la Ricerca della Commissione europea del 29 settembre 2010 e i previsti «Scenari di finanziamento complementare»;

Visto il secondo aggiornamento al Piano di azione coesione (PAC) approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 dicembre 2011;

Visto quanto deciso dal CIPE nella seduta del 3 agosto 2012 in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie provenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale (fondo rotazione ex legge n. 183/87) dei Programmi operativi Nazionali e Regionali della Programmazione unitaria previsti anche in relazione al programma di intervento del PAC;

Vista la nota n. 908 del 24 gennaio 2013 con la quale il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha rappresentato l'esigenza di promuovere specifici interventi di potenziamento strutturale dell'Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, ivi meglio identificati e in coerenza con i contenuti e gli obiettivi delle altre azioni di competenza del MIUR nell'ambito del richiamato PAC;

Vista la nota prot. n. 0001990-U del 13 febbraio 2013 con la quale il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo economico ha approvato la rimodulazione proposta dal MIUR con riferimento al Piano di Azione e Coesione;

Ritenuto di procedere alla adozione e pubblicazione di uno specifico Avviso per la realizzazione dei suddetti interventi;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità e oggetto dell'intervento*

1. Il Piano di Azione e Coesione ricomprende, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, così come articolati nelle premesse del presente decreto, prevede la definizione e l'attivazione di interventi di adeguamento e rafforzamento strutturale, riferiti a centri di elevata qualificazione attivi in ambiti e discipline di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo del sistema produttivo delle aree «Convergenza» e di comprovata eccellenza e capacità di proiezione nazionale e internazionale, quali i nodi di infrastrutture di ricerca integrate nello Spazio Europeo della Ricerca.

2. Nello specifico, in coerenza con l'intento strategico del Ministero diretto a favorire lo sviluppo dell'Agenda Digitale, cui contribuiscono fortemente gli interventi realizzati nell'ambito Smart Cities e Communities e gli interventi di costruzione dei Cluster Tecnologici Nazionali, l'Avviso intende sostenere azioni in grado di offrire il necessario supporto infrastrutturale dell'offerta di ricerca pubblica, da connettersi al processo di definizione di competenze e soluzioni tecnologiche avviate in materia.

3. Gli interventi oggetto del presente Avviso, infine, sono immaginati privilegiandone il respiro sovra-regionale, i collegamenti con le iniziative infrastrutturali della Unione Europea, la capacità di valorizzazione economico-industriale (in termini di effettiva attivazione di rapporti con il mondo imprenditoriale, di creazione di opportunità di ritorni economici, di generazione di nuova imprenditorialità innovativa), la prospettiva di accrescere la competitività e la attrattività del sistema della ricerca pubblica meridionale, la capacità di garantirsi una comprovata autosostenibilità economico-finanziaria nel medio-lungo periodo.

Art. 2.

*Rafforzamento strutturale e infrastrutturale del sistema della ricerca pubblica*

1. Ai fini sopra descritti, con il presente Avviso il MIUR invita i soggetti di cui al successivo art. 3 del presente Avviso a presentare specifici Progetti di Potenziamento Strutturale (di seguito Progetti) nelle seguenti linee di intervento:

*a)* Interventi coordinati di adeguamento e rafforzamento strutturale di reti telematiche e infrastrutture digitali (ICT), mediante lo sviluppo e l'adozione di soluzioni fortemente innovative e tecnologicamente avanzate, con l'obiettivo congiunto di fornire supporto alla Istruzione di tutti i livelli e alla Ricerca interdisciplinare nelle Regioni della Convergenza e nello stesso tempo di promuovere l'utilizzo evoluto delle tecnologie digitali da parte di cittadini, imprese e amministrazioni presenti sul territorio;

*b)* Interventi per l'adeguamento e il consolidamento di infrastrutture per il monitoraggio ambientale, in grado di incentivare nelle Regioni della Convergenza lo sviluppo di una ricerca collaborativa e multidisciplinare nell'area di interesse, con positive ricadute in ambito internazionale;

*c)* Interventi di realizzazione strutturale, nelle aree della Convergenza, di un sistema di «long term digital preservation» dei prodotti/risultati della ricerca, attraverso l'utilizzo di soluzioni standard aperti (logica dell'open government e open access), in un quadro di cooperazione con altre istituzioni nazionali e in coerenza con le raccomandazioni di Horizon 2020.

Art. 3.

*Soggetti ammissibili*

1. Sono ammissibili a presentare i Progetti di cui al precedente art. 2 del presente Avviso i seguenti soggetti (di seguito Soggetti):

*a)* le Università e gli Istituti Universitari statali;

*b)* gli Enti e le Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca, vigilati dalla Amministrazione Pubblica Centrale;

*c)* altri organismi di ricerca senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento la cui principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, i cui utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento, non siano partecipati in alcun modo, né direttamente né indirettamente, da imprese.

2. I Soggetti di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1 debbono presentare i Progetti con esclusivo riferimento alle proprie sedi operative, localizzate e già presenti nelle 4 Regioni della Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia).

3. I Soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente comma 1, che non dispongano nelle richiamate Regioni della Convergenza di proprie sedi operative, possono, in considerazione del loro carattere nazionale, presentare i Progetti allegando una formale dichiarazione di impegno a stabilire e rendere operativa nelle predette Regioni una propria sede alla data di accettazione dell'Atto Disciplinare di cui al successivo art. 8, comma 3, del presente Avviso. In tal caso, l'efficacia del provvedimento ministeriale di approvazione del Progetto è subordinata al

positivo esito delle verifiche in ordine all'adempimento dell'impegno assunto.

4. I Progetti possono essere presentati da uno (di seguito Progetti Individuali) o più dei Soggetti di cui al precedente comma 1 del presente articolo (di seguito Progetti Congiunti).

Art. 4.

*Caratteristiche dei Progetti*

1. Il Progetto deve avere un carattere unitario e organico e deve evidenziare le esigenze di potenziamento delle strutture di ricerca e dei laboratori dei Soggetti in termini di grandi attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche, e eventualmente di opere di realizzazione, ammodernamento e adeguamento edilizio e impiantistico.

2. Il Progetto deve, altresì, evidenziare il carattere di specificità rispetto a iniziative di potenziamento strutturale già in corso e già oggetto di presentazione o finanziamento a livello regionale, nazionale, comunitario.

3. Al fine di consentire alle risorse del Piano di Azione e Coesione di favorire investimenti strutturali in grado di generare opportunità di sviluppo e di autosostenibilità nel medio-lungo periodo, il Progetto, inoltre, deve ricomprendere:

*a)* studi di mercato finalizzati alla esplorazione delle opportunità di vendita di servizi scientifici e tecnologici, con determinazione del mercato obiettivo, del volume di domanda atteso, dei principali clienti, dello stato della concorrenza allargata, del livello dei prezzi;

*b)* piani industriali finalizzati alla dimostrazione della capacità delle infrastrutture di provvedere, almeno parzialmente, al proprio finanziamento a regime, attraverso la commercializzazione di servizi scientifici e tecnologici e/o la valorizzazione della proprietà intellettuale;

*c)* piani di sviluppo e/o potenziamento di nuova imprenditorialità innovativa aventi come obiettivo la commercializzazione dei servizi scientifici e tecnologici ottenibili con l'utilizzo delle infrastrutture o la valorizzazione della proprietà intellettuale;

*d)* piani per la promozione e missione internazionali, aventi l'obiettivo di stabilire alleanze e collaborazioni con soggetti pubblici e privati localizzati all'estero, con particolare riferimento all'area mediterranea, per le finalità indicate nei punti precedenti.

4. Il Progetto deve prevedere il completamento delle attività entro il 30 marzo 2015 e l'inoltro al MIUR della rendicontazione finale di spesa entro il 30 giugno 2015.

5. I costi del Progetto non possono essere complessivamente:

inferiori a 35 milioni di euro né superiori a 46,5 milioni di euro per i progetti di cui alla lettera *a)* del precedente art. 2;

inferiori a 10 milioni di euro né superiori a 20 milioni di euro per i progetti di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2;

inferiori a 6 milioni di euro né superiori a 10 milioni di euro per i progetti di cui alla lettera *c)* del precedente art. 2.

6. Il Progetto deve mettere in luce la propria capacità di contribuire a facilitare ed accelerare i processi inerenti i mutamenti strutturali nell'economia delle Regioni della Convergenza, evidenziandone i collegamenti con le esigenze del mondo produttivo regionale e nazionale, l'idoneità a rispondere alle esigenze emergenti nei settori e nei territori di riferimento, la capacità di favorirne l'inserimento in grandi iniziative nazionali e internazionali (quali, ad esempio, i Progetti Bandiera del Programma Nazionale della Ricerca 2011/2013, l'European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI).

7. Al fine di garantire un più efficace impiego e valorizzazione delle attrezzature e infrastrutture previste dall'iniziativa, il Progetto deve prevedere e descrivere specifiche attività di formazione ad essa funzionali, come di seguito specificato, per un costo non superiore al 10% del totale degli altri costi del Progetto indicati al comma 1 del successivo art. 5.

8. Le attività di formazione, di cui al precedente comma 7 del presente articolo, da svolgersi prioritariamente in lingua inglese, debbono riguardare uno o più dei seguenti profili:

*a)* personale direttivo, avente per obiettivo la creazione di figure di management della ricerca, con particolare riferimento alla internazionalizzazione dei profili di competenza;

*b)* personale tecnico-commerciale, avente per obiettivo la creazione di ruoli abilitati alla gestione di trattative commerciali complesse su materie di alto contenuto tecnico;

*c)* laureati, dottori di ricerca o giovani ricercatori, avente per obiettivo la creazione di figure di ricerca particolarmente esperte nell'utilizzo delle attrezzature e infrastrutture previste dal Progetto.

9. Ai fini descritti, il Progetto, da elaborare in lingua italiana e in lingua inglese, deve identificarsi per i seguenti elementi, da descrivere in massimo 6 mila caratteri (spazi esclusi):

a. descrizione di come il progetto contribuisce ad accrescere le caratteristiche di eccellenza delle strutture interessate dal Progetto, in termini di effettive collaborazioni con il mondo produttivo nazionale e internazionale in progetti di ricerca finanziati a livello nazionale, comunitario e internazionale, di qualità e consistenza delle risorse umane coinvolte;

b. evidenziazione della funzionalità del Progetto rispetto alle esigenze dei territori delle Regioni della Convergenza e dei settori di riferimento, rispetto alle esigenze del mondo produttivo regionale e nazionale, rispetto alle prospettive di mutamento delle condizioni socio-economiche delle aree territoriali coinvolte;

c. descrizione della capacità del Progetto di favorire i processi di internazionalizzazione del Soggetto, migliorandone la capacità di attrazione di investimenti e talenti, creando le condizioni per la nascita e l'avvio iniziale di start up e di spin off di ricerca, con l'obiettivo di raggiungere una maggiore competitività a livello internazionale, ed una maggiore capacità di realizzare sinergie tra settori industriali diversi sulle stesse tipologie tecnologiche;

d. descrizione della capacità del Progetto di favorire una chiara strategia per una valorizzazione dei laboratori e delle strutture di ricerca che, attraverso servizi di rete, favorisca rapporti sovra-regionali e trans-nazionali;

e. possibile contestualizzazione del progetto nel quadro dello Spazio Europeo della Ricerca e, in particolare nel caso delle Infrastrutture di Ricerca aperte all'utenza internazionale (quali ad esempio quelle identificate da ESFRI e dalla Roadmap italiana delle infrastrutture di ricerca di interesse pan-europeo), descrizione delle possibilità di costituire un nodo di un'infrastruttura europea, ovvero una infrastruttura regionale satellite di una infrastruttura europea;

f. identificazione delle attività di ricerca su cui, attraverso il Progetto, il Soggetto potrà impegnarsi, evidenziandone i collegamenti con programmi strategici di ricerca, di sviluppo tecnologico e innovazione, coerenti con le agende strategiche di riferimento a livello europeo e globale, ed in linea con i programmi di sviluppo e innovazione nazionali ed internazionali;

g. descrizione analitica delle azioni del Progetto, con specifica individuazione delle opere edili, attrezzature, strumentazioni, infrastrutture e reti di collegamento previste, dei relativi costi di acquisizione (accompagnati da apposite indagini di mercato) e/o realizzazione, dei tempi di operatività, delle procedure di acquisto previste in coerenza con le vigenti normative in materia;

h. descrizione delle attività di formazione previste, in termini di obiettivi, contenuti, metodologie, modalità di selezione, costi, e loro collegamento funzionale alla valorizzazione dei contenuti del Progetto e al raggiungimento degli obiettivi del presente Avviso;

i. descrizione in termini economico-finanziari della sostenibilità a medio-lungo termine delle azioni previste dal Progetto.

Art. 5.

*Determinazione e ammissibilità dei costi*

1. Sono ammissibili le seguenti voci di costo:

a. spese tecniche (es. progettazione, direzione lavori, collaudo) nella misura massima del 10% del costo del Progetto di Potenziamento;

b. opere edili di realizzazione, adeguamento e ristrutturazione strettamente finalizzate al progetto e impianti tecnologici, nella misura massima del 30% del costo del Progetto di Potenziamento;

c. acquisto di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche, inclusi gli oneri accessori (es. dazi, trasporto, imballaggio, installazione, etc.) ed escluso ogni ricarico per intermediazione commerciale;

d. realizzazione di reti di collegamento tra apparecchiature di laboratorio e/o reti di collegamento tra diverse strutture scientifiche e/o di alta formazione;

e. prestazioni di terzi per consulenze scientifiche e applicazioni tecnologiche;

f. costi specifici di progetto (es. spese relative alla pubblicazione di bandi di gara, spese per azioni di informazione e pubblicità etc.);

2. Le spese ammissibili, riferite ad attività di formazione, comprendono:

a. costo del personale docente;

b. spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c. altre spese correnti (materiali, forniture, etc.);

d. strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e. costi di servizi di consulenza;

f. costo dei destinatari della formazione, fino ad un massimo pari al totale dei costi da *a)* a *e)*;

g. spese per informazione, pubblicità, diffusione dei risultati.

3. Sono, altresì, ammissibili i costi (per un importo non superiore allo 0,25% del totale degli altri costi) per la realizzazione dei documenti di cui ai punti da *a)* a *d)* previsti al comma 3 del precedente art. 4 del presente Avviso.

4. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

5. L'ammissibilità dei costi decorre dalla data di accettazione dell'Atto Disciplinare di cui al successivo art. 8, comma 3, del presente Avviso, ad esclusione dei costi di cui al precedente comma 3 la cui ammissibilità decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente Avviso.

6. I costi del Progetto non devono essere, né essere stati, oggetto di altri finanziamenti pubblici. A tale riguardo il Progetto deve essere accompagnato da una specifica autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa».

Art. 6.

*Risorse finanziarie*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso, il MIUR mette a disposizione risorse, a carico del Piano di Azione e Coesione, pari a complessivi 76,5 Milioni di Euro, così ripartiti per linee di intervento:

complessivi 46,50 Meuro per gli interventi di cui alla lettera *a)* del precedente art. 2;

complessivi 20,00 Meuro per gli interventi di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2;

complessivi 10,00 Meuro per gli interventi di cui alla lettera *c)* del precedente art. 2.

2. Le risorse sono assorbite nel rispetto degli esiti delle graduatorie finali secondo le disposizioni di cui al comma 5 del successivo art. 7 del presente Avviso.

Art. 7.

*Modalità e criteri per l'ammissibilità e la valutazione dei Progetti*

1. La selezione sui Progetti ammessi alla fase istruttoria è effettuata da una apposita Commissione, nominata

con decreto del Direttore Generale della Direzione per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del MIUR e composta di n. 5 (cinque) esperti, anche internazionali, indipendenti individuati dal Ministero.

2. La Commissione valuta i Progetti nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3 del presente articolo, assicurando l'uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.

3. Ai fini della selezione dei Progetti, la Commissione deve fornire al Ministero, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione dei progetti di cui al successivo art. 9, comma 1, del presente Avviso, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:

a. qualità del Progetto in termini di (max 10 punti):

contributo del progetto a rafforzare la dotazione di attrezzature e di infrastrutture scientifico-tecnologiche idonee a consentire al sistema della ricerca pubblica di allinearsi agli standard operativi internazionali e a potenziare la propria attrattività e capacità competitiva internazionale;

capacità del progetto di offrire una risposta a esigenze di più territori e ricadute dei risultati su più settori economico-industriali;

valenza strategica del progetto con riferimento ai possibili collegamenti con il sistema produttivo e della ricerca, anche attraverso la previsione di iniziative congiunte, nell'ambito di riferimento;

fattibilità del progetto sia tecnica, sia finanziaria rispetto alla tempistica prevista, con particolare riguardo al piano finanziario, alla congruità e pertinenza dei costi esposti, alla sostenibilità economico-finanziaria a medio-lungo termine;

qualità e attendibilità dei documenti indicati al precedente art. 4, comma 3, del presente Avviso;

b. qualità e rilevanza delle attività di formazione previste e relativa integrazione con le altre azioni del Progetto (max 10 punti);

c. impatto dei risultati attesi con riferimento alla potenzialità degli stessi di concorrere allo sviluppo di strategie di riposizionamento del sistema economico delle Regioni della Convergenza (max 10 punti);

d. complementarietà e coerenza del Progetto con le strategie comunitarie, con particolare riferimento agli indirizzi in materia di Agenda Digitale (max 10 punti).

4. Sono approvati esclusivamente i Progetti che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi, un punteggio complessivo di almeno 30 punti (di cui almeno 8 punti per i criteri *a)* e *c)*.

5. All'esito delle valutazioni di cui al precedente comma 4, il Ministero dispone l'ammissione al finanziamento del migliore progetto per ciascuna linea di intervento di cui al precedente art. 2, comma 1 del presente Avviso e procede al trasferimento delle risorse a favore dei Progetti approvati, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al precedente art. 6 e secondo le modalità di cui al successivo art. 8 del presente Avviso.

Art. 8.

*Determinazione e modalità di erogazione del finanziamento*

1. I costi del Progetto, giudicati ammissibili, sono riconosciuti nella misura del 100% e il relativo trasferimento di risorse è disposto secondo le seguenti modalità:

a. una prima erogazione in misura del 80% del costo approvato e ammissibile successivamente alla adozione del decreto di approvazione del progetto, nel termine perentorio dei successivi 20 giorni dall'accettazione dell'Atto Disciplinare di cui al successivo comma 3 del presente articolo;

b. la seconda erogazione nella misura del 10% del costo approvato e ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dei controlli effettuati dagli organismi competenti, a seguito della presentazione di rendicontazioni di spesa per un importo pari ad almeno il 50% del costo approvato e ammissibile, secondo le modalità e la tempistica indicate nell'Atto Disciplinare di cui al successivo comma 3 del presente articolo;

c. l'erogazione del saldo, fino all'importo massimo residuale del finanziamento dovuto, a chiusura delle attività e ad avvenuta approvazione dei rendiconti tecnici e finanziari nel rispetto delle modalità e della tempistica indicate nell'Atto Disciplinare e della normativa di riferimento.

2. Il Soggetto, in ogni caso, ha l'obbligo di presentare la rendicontazione dei costi sostenuti con cadenza semestrale secondo le modalità indicate nell'Atto Disciplinare. Il controllo sull'avanzamento tecnico delle attività progettuali sarà affidato dal MIUR ad appositi organismi di ispezione e collaudo.

3. L'Atto Disciplinare di cui al precedente comma 1 del presente articolo conterrà specifiche disposizioni in tema di modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.

4. In caso di revoca, totale o parziale, del Progetto, il MIUR procede al recupero degli importi erogati, anche a valere su risorse comunque dovute dal MIUR e/o da altre Amministrazioni a titolo di contributi su progetti.

Art. 9.

*Modalità di presentazione delle domande*

1. I Progetti debbono essere presentati tramite il servizio telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), entro e non oltre le ore 12 del 3 aprile 2013.

2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) è possibile registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico.

3. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

4. I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 10.

*Obblighi dei soggetti proponenti*

1. Gli obblighi dei soggetti proponenti che, con riferimento alla normativa vigente, possono essere visionati all'indirizzo http://roma.cilea.it/Sirio, sono regolati da apposito atto disciplinare.

2. Il MIUR, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento.

Art. 11.

*Informazioni*

1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è: dott. Fabrizio Cobis. Direzione generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio VII. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Il presente Avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.ponrec.it e sul sito www.miur.it.

3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sespar.upoc@miur.it.

Roma, 15 febbraio 2013

*Il direttore generale:* FIDORA

**13A01872**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 febbraio 2013.

**Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di rimsulfuron, sulla base del dossier DPX-KV 141 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE della Commissione del 12 aprile 2006, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rimsulfuron

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE della Commissione del 12 aprile 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva rimsulfuron;

Visto in particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006 che indica il 31 gennaio 2017 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva rimsulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo DPX-KV 14175WG conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario GRID, presentato dall'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 23 giugno 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rimsulfuron;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo DPX-E9636, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2017, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva rimsulfuron, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 che ora figura nel Reg (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo DPX-KV 14175WG conforme all'All. III;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva rimsulfuron, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **rimsulfuron** ri-registratio alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier DPX-KV 14175WG di All. III 31 gennaio 2017 ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva di inclusione 2006/39/CE della Commissione del 12 aprile 2006.

| | **N. reg.ne** | **Nome prodotto** | **Data reg.ne** | **Impresa** | **Modifiche autorizzate** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 9237 | GRID | 31/05/1997 | Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. | - Nuova classificazione: **N** (pericoloso per l'ambiente); **R50/53; S2-S13- S29-S57-S60-S61**<br>- Colture autorizzate: **mais** |

# GRID®

**Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais**
**Granuli idrodisperdibili**

**GRID**

**COMPOSIZIONE**
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron puro g 50
Tifensulfuron-metile puro g 25
Coformulanti q. b. 100

**FRASI DI RISCHIO**
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale (S57) Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60) Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

**Titolare della Registrazione**:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337

**Officina di Produzione:**
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

**Distribuito da:**
Europhyto T.S.A. Srl - Via Marconi, 13 - Fornovo S. Giovanni (BG)

**Registrazione N. 9237 del 31.05.1997 del Ministero della Sanità**

**Contenuto netto: g 20 Partita N.**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
-Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.
-Per proteggere le piante terrestri rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata.
-Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
-Non contaminare l' acqua con il prodotto o il suo contenitore.
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
Non sono noti casi di intossicazione. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Terapia:** sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

**MODALITA' DI IMPIEGO**
**Caratteristiche d'azione**
GRID blocca la crescita delle infestanti sensibili con sintomi visibili (ingiallimenti, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5-10 giorni dall'applicazione.
GRID, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiché GRID non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento..
Infestanti graminacee sensibili: *Avena spp.* (Avena selvatica), *Digitaria spp.* (Sanguinella), *Echinochloa spp.* (Giavone), *Panicum dichotomiflorum* (Panico delle risaie), *Panicum miliaceum* (Panico coltivato), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum bicolor e Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorgnetta).
Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia spp.* (Ambrosia), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Bidens bipinnata* (Forbicine), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore), *Chenopodium spp.* (Chenopodio), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Calystegia sepium* (Vilucchio bianco), *Datura stramonium* (Stramonio), *Diplotaxis spp.* (Rucola violacea), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Helianthus tuberosus* (Topinanbur), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Mentha arvensis* (Menta campestre), *Picris echioides* (Aspraggine comune), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus spp.* (Crespino), *Stachis annua* (Stachis) e *Xanthium spp.* (Nappola).

**EPOCA – DOSI – MODALITA' D'IMPIEGO**
GRID si applica in post-emergenza, allo stadio compreso tra le 2 e le 6 foglie della coltura.
**Dosi d'impiego**: 20-25 g/ha addizionati con bagnante non ionico allo 0.2-0.3%. La dose minore è consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali; la dose maggiore è consigliata su infestanti perenni, annuali già sviluppate e Digitaria spp.
Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare ed in genere contro infestanti perennanti può essere utile frazionare gli interventi, trattando con 15 g/ha seguiti da una seconda applicazione a 10 g/ha circa 10-15 giorni dopo.
In ogni caso è necessario aggiungere un bagnante non ionico allo 0.2-0.3%.
Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate, in presenza di infestanti perenni, non prima di 8-10 giorni dal trattamento.
**VOLUMI DI IRRORAZIONE:** 200-400 litri/ha.

**PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA**
GRID, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

**AVVERTENZE AGRONOMICHE**
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Non applicare GRID su foglie bagnate dalla rugiada.
- Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione del prodotto possono compromettere l'attività erbicida.
- Si raccomanda di usare l'attrezzatura di distribuzione perfettamente pulita da applicazioni di altri prodotti fitosanitari.

Subito dopo il trattamento con GRID è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto b).
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

**COMPATIBILITA'**
Non e' raccomandata la miscelazione di con altri prodotti fitosanitari.
**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione effettuata.

**FITOTOSSICITA'**
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si sconsiglia l'impiego di GRID su mais dolce, mais a cariossidi bianche, mais vitreo, mais da pop corn , linee pure di mais per la produzione di seme e mais di secondo raccolto in successione a cereali.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nel caso di applicazione su nuove varietà;
Trattamenti insetticidi all'apparato fogliare con prodotti organofosforici devono essere distanziati di almeno 7 giorni dall'applicazione di GRID. In caso di necessità la risemina nei terreni già precedentemente trattati con GRID è possibile solo con mais.
Trascorsi 90 giorni dall'applicazione di GRID, non vi è limitazione alcuna per le colture in rotazione.

**INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 80 giorni prima della raccolta del mais.**
**ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO-**

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

**Altre taglie autorizzate:** g 25 – g 50 – g 100
**Altra officina autorizzata:** E.I. Du Pont de Nemours – El Paso – Illinois (USA)

*Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del* ..................

12 FEB. 2013

FOGLIO ILLUSTRATIVO

# GRID®

**Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais**
**Granuli idrodisperdibili**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

GRID

**COMPOSIZIONE**
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron puro g 50
Tifensulfuron-metile puro g 25
Coformulanti q. b. 100

**FRASI DI RISCHIO**
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) .Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale (S57) Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60) Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

**Titolare della Registrazione**:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
**Officina di Produzione:**
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
**Distribuito da:**
Europhyto T.S.A. Srl - Via Marconi, 13 - Fornovo S. Giovanni (BG)
**Registrazione N. 9237 del 31.05.1997 del Ministero della Sanità**
**Contenuto netto: g 20** **Partita N.**

**PRESCRZIONI SUPPLEMENTARI**
-Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.
-Per proteggere le piante terrestri rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata.
-Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
-Non contaminare l' acqua con il prodotto o il suo contenitore.
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

**NORME PRECAUZIONALI**
Conservare il recipiente ben chiuso. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
Non sono noti casi di intossicazione. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Terapia:** sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

**MODALITA' DI IMPIEGO**
**Caratteristiche d'azione**
GRID blocca la crescita delle infestanti sensibili con sintomi visibili (ingiallimenti, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5-10 giorni dall'applicazione.
GRID, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiché GRID non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento..
Infestanti graminacee sensibili: *Avena spp.* (Avena selvatica), *Digitaria spp.* (Sanguinella), *Echinochloa spp.* (Giavone), *Panicum dichotomiflorum* (Panico delle risaie), *Panicum miliaceum* (Panico coltivato), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum bicolor e Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorghetta).
Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia spp.* (Ambrosia), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Bidens bipinnata* (Forbicine), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore), *Chenopodium spp.* (Chenopodio), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Calystegia sepium* (Vilucchio bianco), *Datura stramonium* (Stramonio), *Diplotaxis spp.* (Rucola violacea), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Helianthus tuberosus* (Topinanbur), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Mentha arvensis* (Menta campestre), *Picris echioides* (Aspraggine comune), *Portulaca olearacea* (Erba porcellana), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus spp.* (Crespino), *Stachis annua* (Stachis) e *Xanthium spp.* (Nappola).

**EPOCA – DOSI – MODALITA' D'IMPIEGO**
GRID si applica in post-emergenza, allo stadio compreso tra le 2 e le 6 foglie della coltura.
**Dosi d'impiego**: 20-25 g/ha addizionati con bagnante non ionico allo 0.2-0.3%. La dose minore è consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali; la dose maggiore è consigliata su infestanti perenni, annuali già sviluppate e Digitaria spp.
Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare ed in genere contro infestanti perennanti può essere utile frazionare gli interventi, trattando con 15 g/ha seguiti da una seconda applicazione a 10 g/ha circa 10-15 giorni dopo.
In ogni caso è necessario aggiungere un bagnante non ionico allo 0.2-0.3%.
Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate, in presenza di infestanti perenni, non prima di 8-10 giorni dal trattamento.
**VOLUMI DI IRRORAZIONE:** 200-400 litri/ha.

**PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA**
GRID, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

**AVVERTENZE AGRONOMICHE**
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Non applicare GRID su foglie bagnate dalla rugiada.
- Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione del prodotto possono compromettere l'attività erbicida.
- Si raccomanda di usare l'attrezzatura di distribuzione perfettamente pulita da applicazioni di altri prodotti fitosanitari.

Subito dopo il trattamento con GRID è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto b).
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

**COMPATIBILITA'**
Non e' raccomandata la miscelazione di con altri prodotti fitosanitari.
**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione effettuata.

**FITOTOSSICITA'**
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si sconsiglia l'impiego di GRID su mais dolce, mais a cariossidi bianche, mais vitreo, mais da pop corn , linee pure di mais per la produzione di seme e mais di secondo raccolto in successione a cereali.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nel caso di applicazione su nuove varietà;
Trattamenti insetticidi all'apparato fogliare con prodotti organofosforici devono essere distanziati di almeno 7 giorni dall'applicazione di GRID. In caso di necessità la risemina nei terreni già precedentemente trattati con GRID è possibile solo con mais.
Trascorsi 90 giorni dall'applicazione di GRID, non vi è limitazione alcuna per le colture in rotazione.

**INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 80 giorni prima della raccolta del mais.**
**ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO-**

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

**Altre taglie autorizzate:** g 25 – g 50 – g 100
**Altra officina autorizzata:** E.I. Du Pont de Nemours – El Paso – Illinois (USA)

*Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del* ..................

12 FEB. 2013

## ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

# GRID®

**Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais**
**Granuli idrodispersibili**

**GRID**
**COMPOSIZIONE**
Rimsulfuron puro g 50
Tifensulfuron-metile puro g 25
Coformulanti q. b. a 100

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**FRASI DI RISCHIO**
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale (S57) Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60) Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

**Titolare della Registrazione**:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

**Officina di Produzione:**
DuPont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia

**Distribuito da:**
Europhyto T.S.A. Srl - Via Marconi, 13 - Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione N. 9237 del 31.05.1997 del Ministero della Sanità
**Contenuto netto: g 20**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**
**SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

---

**Altre taglie autorizzate:** g 25 – g 50 – g 100
**Altra officina autorizzata:** E.I. DuPont de Nemours – El Paso – Illinois

*Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del* 12 FEB. 2013

MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

13A01888

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 febbraio 2013.

**Cancellazione di varietà di mais iscritte al relativo registro nazionale su richiesta del responsabile della conservazione in purezza.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12081, del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la richiesta del 18 dicembre 2012 della Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici volta a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'articolo 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

| Codice | Specie | Varietà | Responsabile della conservazione in purezza | D.M. Iscrizione o rinnovo |
|---|---|---|---|---|
| 5097 | Mais | Eugenia | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 19/02/2009 |
| 5126 | Mais | Papea | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 19/02/2009 |
| 5553 | Mais | PR36Y95 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 11/02/2010 |
| 6831 | Mais | PR32J01 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 09/02/2012 |
| 6848 | Mais | Eugenia | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 09/02/2012 |
| 7954 | Mais | PR34M94 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 23/12/2002 |
| 7984 | Mais | PR35M38 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 23/12/2002 |
| 8467 | Mais | PR39G83 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 18/12/2003 |
| 8526 | Mais | PR38H67 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 18/12/2003 |
| 8529 | Mais | PR37W05 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 18/12/2003 |
| 8625 | Mais | PR34G07 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 18/12/2003 |
| 8673 | Mais | PR33N09 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 18/12/2003 |
| 8675 | Mais | PR33M54 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 18/12/2003 |
| 8677 | Mais | PR33V15 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 18/12/2003 |
| 8690 | Mais | PR33J58 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 18/12/2003 |
| 8722 | Mais | PR32B33 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 18/12/2003 |
| 9060 | Mais | PR33K39 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 23/12/2004 |
| 9574 | Mais | PR38T41 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 02/02/2006 |
| 9580 | Mais | PR37M65 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 02/02/2006 |
| 10103 | Mais | PR38K46 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 12/02/2007 |
| 10119 | Mais | PR36H49 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 12/02/2007 |

| Codice | Specie | Varietà | Responsabile della conservazione in purezza | D.M. Iscrizione o rinnovo |
|---|---|---|---|---|
| 10126 | Mais | PR35Y68 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 12/02/2007 |
| 10666 | Mais | PR38R56 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 12/02/2007 |
| 10671 | Mais | PR38R46 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 12/02/2007 |
| 10685 | Mais | PR35H41 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 12/02/2007 |
| 10686 | Mais | PR35K67 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 12/02/2007 |
| 10693 | Mais | PR34F95 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 09/01/2008 |
| 10712 | Mais | PR32N71 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 09/01/2008 |
| 10714 | Mais | PR31K21 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 09/01/2008 |
| 11339 | Mais | PR35M23 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 09/01/2009 |
| 11386 | Mais | PR37V61 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 09/01/2009 |
| 11397 | Mais | PR36Y23 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 09/01/2009 |
| 11404 | Mais | PR34A11 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 09/01/2009 |
| 11416 | Mais | P1160 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 09/01/2009 |
| 11419 | Mais | P1239 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 09/01/2009 |
| 11945 | Mais | P8871 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Overseas Corporation | 12/01/2010 |
| 11947 | Mais | P9248 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 12/01/2010 |
| 11949 | Mais | P9317 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 12/01/2010 |
| 11959 | Mais | P8753 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Overseas Corporation | 12/01/2010 |
| 11960 | Mais | P8735 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 12/01/2010 |
| 11979 | Mais | P0547 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 12/01/2010 |
| 11986 | Mais | P0183 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 12/01/2010 |
| 11987 | Mais | P0159 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l. | 12/01/2010 |

| Codice | Specie | Varietà | Responsabile della conservazione in purezza | D.M. Iscrizione o rinnovo |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | |
| 12001 | Mais | P1038 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 12/01/2010 |
| 12009 | Mais | P1374 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Overseas Corporation | 12/01/2010 |
| 12017 | Mais | P1601 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 12/01/2010 |
| 12024 | Mais | P1743 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Overseas Corporation | 12/01/2010 |
| 12027 | Mais | P1621 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 12/01/2010 |
| 12035 | Mais | PR36W61 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 12/01/2010 |
| 12620 | Mais | P1020 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 07/02/2011 |
| 12624 | Mais | P0923 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 07/02/2011 |
| 12668 | Mais | P1263 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 07/02/2011 |
| 12672 | Mais | P1205 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc.<br>Pioneer Overseas Corporation | 07/02/2011 |
| 12680 | Mais | P1745 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 07/02/2011 |
| 12695 | Mais | P1703 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Hi-Bred Int. Inc. | 07/02/2011 |
| 13227 | Mais | P8724 | Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l.<br>Pioneer Overseas Corporation | 19/01/2012 |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

*Il direttore generale:* CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**13A01886**

DECRETO 15 febbraio 2013.

**Riconoscimento, come organizzazione di produttori, della «Cooperativa della Piccola Grande Pesca OP-Società cooperativa», in Comacchio.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione Europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 maggio 2003, n. 200303644, applicativa della normativa CE in materia di Organizzazioni di produttori, in particolare la parte relativa alle modalità di riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Vista l'istanza del 13 aprile 2012 e la successiva rettifica del 20 aprile 2012, con le quali la Organizzazione di produttori denominata "COOPERATIVA DELLA PICCOLA GRANDE PESCA OP - SOCIETA' COOPERATIVA" con sede a Comacchio Frazione Porto Garibaldi (FE), ha chiesto, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, art.5 e 6, il rico-

noscimento come Organizzazione di produttori della pesca per le specie elencate nell'istanza del 13 aprile 2012;

Visto il parere favorevole in data 14 gennaio 2013 espresso dalla Regione Emilia-Romagna ai fini del riconoscimento come Organizzazione di produttori della suddetta Cooperativa ai sensi del Reg. 104/2000, supportato dal verbale della Capitaneria di Porto di Ravenna in data 5 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 artt. 5 e 6, e del Regolamento (CE) 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'Organizzazione di produttori della pesca denominata "COOPERATIVA DELLA PICCOLA GRANDE PESCA OP- SOCIETA' COOPERATIVA" con sede a Comacchio Frazione Porto Garibaldi, in base al parere favorevole della Regione Emilia-Romagna, limitatamente alla produzione delle seguenti specie ittiche : boga, botolo, branzino, busbana, calamaretto, calamaro, cefalo, gallinella/mazzola,

ghiozzo nero, granceola, granchio , gronco, latterino, leccia, lotregano, mazzancolla, moletto, molo, mormora/rigatto, moscardino, nasello/merluzzo, ombrina, orata di mare, palamita, palombo, pannocchia, passera, pesce serra, polpo, rana pescatrice/coda di rospo, rombo, seppia, sgombro, soaso/rombo liscio, sogliola, spada rossa/coriandolo, sparaglione/sarago, suro/sugarello, totano, triglia di fango, trigone viola, verzelata, volpina, zanchetta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2013

*Il Ministro:* CATANIA

**13A01887**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 febbraio 2013.

**Proroga dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo ICO-ILLIT S.r.l., in Foggia.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la Legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione Alle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'articolo 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'articolo 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo ICO.ILLIT S.r.l di proroga dell'autorizzazione ministeriale alla certificazio-

ne CE e alle verifiche periodiche, scaduta il 31 gennaio 2013, acquisita agli atti della deliberante Direzione Generale con prot. n. 17659 dell'1/02/2013;

Considerato che a seguito del Decreto 22 dicembre 2009 di designazione di ACCREDIA, quale unico Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori, e per gli artt. 13 e 14 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, che l'esame documentale relativo, eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL059 del 30 gennaio 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato D.P.R. 162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto dell'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo ICO.ILLIT Srl, nel sito operativo di Via Fraccacreta, 57 - 71121 Foggia, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 luglio 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 12 febbraio 2012

*Il direttore generale:* VECCHIO

**13A01885**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

**Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2007 – 2013 - Programmi di sviluppo rurale delle regioni Lombardia e Veneto - Copertura della quota regionale a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/87, per le annualità 2012 e 2013.** (Delibera n. 114/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari sia nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art 5 della richiamata legge n. 183/1987;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, con la definizione delle priorità, da attuarsi, con gli Orientamenti strategici adottati dal Consiglio, a livello comunitario, e con i Piani strategici nazionali (PSN), adottati da parte dei singoli Stati membri, a livello nazionale, nonché con la previsione di norme sul partenariato, sulla gestione finanziaria e sui controlli;

Visto in particolare l'articolo 70 del citato regolamento del Consiglio europeo n. 1698/2005 che stabilisce i massimali della quota FEASR per le risorse ordinarie degli Assi 1 e 3 pari al 50% nelle Regioni dell'Obiettivo Competitività ed al 75% nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, mentre per le misure ordinarie degli Assi 2 e 4 sono rispettivamente il 55% e l'80%;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 473 del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, introducendo nell'ambito del Piano europeo di ripresa economica le misure idonee a sviluppare l'accesso ad Internet a banda larga nelle zone rurali e a rafforzare le operazioni connesse alle "nuove sfide" fissate dall'Health Check;

Vista la decisione della Commissione europea n. 636 del 12 settembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, recante la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, che assegna all'Italia un importo FEASR pari ad euro 8.292.009.883;

Tenuto conto che, rispetto alla originaria dotazione del FEASR di euro 8.292.009.883, di cui alla citata decisione della Commissione n. 636/2006 è stato assegnato a favore dell'Italia un finanziamento integrativo di euro 693.772.000, di cui 228.288.000 euro attraverso la decisione n. 14/2009 e 465.484.000 euro per gli interventi legati alle nuove sfide dell'Health Check (verifica dello stato di salute della *PAC)* e del Recovery Plan (Piano di ripresa economica) attraverso la decisione n. 545/2009, per un totale complessivo pari ad euro 8.985.781.883;

Vista la decisione della Commissione n. 545 del 7 luglio 2009, che prevede la fissazione annuale per Stato membro dell'importo di cui all'art. 69, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 1698/2005 e recante modifica delle decisioni della Commissione n. 636/2006 e n. 14/2009, che assegna all'Italia, per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, un ulteriore importo FEASR pari ad euro 465.484.000 derivante dalla modulazione obbligatoria aggiuntiva "Health Check" e dal Piano europeo di ripresa economica (Recovery Plan) per la banda larga nelle zone rurali;

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122 e, in particolare, l'articolo 14, secondo il quale l'intera quota di cofinanziamento nazionale dei Programmi di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 anche delle Regioni Lombardia e Veneto è assicurata dallo Stato, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, limitatamente alle annualità 2012 e 2013;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, relativa agli ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, che all'articolo 11 prevede che l'intera quota di cofinanziamento nazionale del PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo è assicurata dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la delibera di questo Comitato 6 agosto 1999, n. 141 (G. U. n. 257/1999) concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Vista la delibera di questo Comitato 15 giugno 2007, n. 37 (G. U. n. 229/2007) concernente la ripartizione per Regioni e Province autonome degli stanziamenti del FEASR messi a disposizione con la citata decisione della Commissione 2006/636/CE del 12 settembre 2006 e successive modifiche e integrazioni per l'attuazione dei PSR 2007-2013 di cui al regolamento (CE) 1698/2005, nonché la definizione dei criteri di cofinanziamento per gli interventi del FEASR;

Considerato che, con la medesima delibera n. 37/2007, per quanto concerne le risorse rinvenienti dalla decisione della Commissione n. 636/2006, è stato stabilito un tasso di partecipazione del FEASR, pari al 57,5% nelle Regioni dell'Obiettivo convergenza e al 44% nelle altre Regioni;

Considerato che la menzionata delibera n. 37/2007, per quanto concerne le risorse del FEASR rinvenienti dalla decisione della Commissione n. 636/2006, prevede che il tasso di cofinanziamento pubblico nazionale per le misure contenute negli Assi 1 e 3 e per le azioni di assistenza tecnica sia posto a carico dello Stato, per il 70% e delle Regioni e Province autonome, per il restante 30%, mentre con riferimento alle misure contenute nell'Asse 2 e a quelle previste nel programma della Rete rurale nazionale, il relativo onere è posto, per il 100%, a carico dello Stato;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni il 29 luglio 2009, nel corso della quale è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano strategico nazionale e in particolare sulla proposta di riparto delle risorse aggiuntive tra le Regioni e Province autonome, pari a 693.772.000 euro, messe a disposizione dal FEASR, nonché sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Vista l'Intesa della Conferenza Stato - Regioni del 6 giugno 2012, con la quale, a seguito del terremoto del 20 maggio 2012, che ha gravemente colpito alcuni territori della Regione Emilia Romagna e altre aree limitrofe, è stato deciso di effettuare uno storno parziale delle risorse

assegnate, per l'annualità 2013, a favore dei PSR delle altre Regioni e Province autonome, ad esclusione del PSR della Regione Lombardia, in quanto parzialmente interessata dal sisma dell'aprile 2012 e del PSR della Regione Abruzzo colpita dal sisma dell'aprile 2009;

Tenuto conto che, sulla base della predetta Intesa del 6 giugno 2012, l'annualità 2013 di ciascun PSR (ad eccezione dei PSR delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia) viene decurtata del 4% per la parte FEASR, per un importo complessivo pari a euro 49.993.000, di cui euro 43.673.000, assegnati al PSR della Regione Emilia Romagna per affrontare le numerose emergenze derivanti dal terremoto e euro 6.320.000 al PSR della Regione Abruzzo, colpita dal sisma del 2009, al fine di intervenire a favore delle aziende le cui strutture danneggiate dal sisma del 2009 non sono state ancora ricostruite;

Vista la delibera di questo Comitato 31 luglio 2012, n. 82 (in corso di pubblicazione in G. U.), con la quale è stata approvata la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse aggiuntive del FEASR a favore dei PSR, di cui al sopracitato regolamento (CE) 1698/2005, nonché la determinazione del cofinanziamento complessivo a carico del citato Fondo di rotazione per il periodo di programmazione 2007 - 2013;

Considerato che la menzionata delibera 82/2012 alla tabella 2 prevede per ciascuna Regione e Provincia autonoma i limiti massimi di impegno, da aggiornare per effetto dello storno pari al 4% di quota FEASR sancita con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2012;

Considerato altresì che la richiamata delibera n. 82/2012 è stata adottata ai sensi del decreto legge n.74/2012, in data antecedente alla relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all'articolo 14, ha esteso anche alle Regioni Lombardia e Veneto la totale copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, della quota regionale dei rispettivi PSR relativa alle annualità 2012 e 2013;

Vista la proposta n. 2563 del 2 ottobre 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la successiva nota dipartimentale n. 105 del 10 ottobre 2012, concernenti l'estendimento per le annualità 2012 e 2013, ai sensi della richiamata legge n. 122/2012, dell'intervento statale per la copertura della quota regionale dei PSR delle Regioni Lombardia e Veneto anch'esse colpite dal terremoto, con onere a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base della presente seduta;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla quale viene acquisito l'assenso dei Ministri e dei Vice Ministri presenti;

Delibera:

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 122/2012 richiamata in premessa, la quota regionale di cofinanziamento dei PSR delle Regioni Lombardia e Veneto, pari a complessivi 74.360.000 euro per le annualità 2012 e 2013, è posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987 secondo la seguente articolazione:

| Quota regionale posta a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 | | | |
|---|---|---|---|
| PSR | Annualità 2012 | Annualità 2013 | Totale |
| Lombardia | 14.300.000,00 | 15.010.000,00 | 29.310.000,00 |
| Veneto | 22.640.000,00 | 22.410.000,00 | 45.050.000,00 |
| Totale | 36.940.000,00 | 37.420.000,00 | 74.360.000,00 |

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 82/2012.

Roma, 26 ottobre 2012

*Il Presidente:* MONTI

*Il segretario:* BARCA

*Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2013*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 8*

**13A01884**

DELIBERA 26 ottobre 2012.

**Fondo sanitario nazionale 2010 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (Art. 35 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998).** (Delibera n. 122/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che definisce le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale che sono stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che garantisce a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, l'assistenza sanitaria le cui prestazioni sono a carico del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari al 49,11 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 5 maggio 2011, n. 25 (*G.U.* n. 223/2011), che accantona la somma di 30.990.000 euro a carico delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo sanitario nazionale 2010 per il finanziamento degli oneri sostenuti per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternità ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 18071 del 18 luglio 2012, concernente la ripartizione tra le Regioni del richiamato importo di 30.990.000 euro a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2010;

Considerato che la predetta assegnazione è determinata sulla base del numero degli irregolari intercettati sul territorio nazionale e sull'entità della spesa sostenuta per i ricoveri per gravidanza, parto e puerperio avvenuti nell'anno 2010;

Vista l'intesa espressa sulla proposta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2012, (Rep. Atti n. 99/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata in *G.U.* n. 122/2012);

Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilità delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale 2010, è assegnata alle Regioni la somma di 30.990.000 euro per il finanziamento degli oneri sostenuti per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternità ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale.

La predetta somma è ripartita tra le Regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 26 ottobre 2012

*Il Presidente:* MONTI

*Il segretario:* BARCA

*Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 26*

ALLEGATO

## FSN 2010 - Ripartizione risorse per assistenza ai cittadini extracomunitari irregolari

(importi in euro)

| REGIONE | DATI | | FINANZIAMENTO 2010 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SPESA PER RICOVERI PER MDC 14 (gravidanza, parto e puerperio) DI STRANIERE NON RESIDENTI | UNITA' DI IRREGOLARI INTERCETTATI | QUOTA PER MDC 14 | QUOTA PER IRREGOLARI INTERCETTATI | TOTALE FSN 2010 |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c )+(d) |
| PIEMONTE | 2.504.725,23 | 3.759 | 1.590.375 | 1.371.778 | 2.962.153 |
| LOMBARDIA | 4.927.164,17 | 8.203 | 3.128.502 | 2.993.535 | 6.122.037 |
| VENETO | 1.810.369,08 | 2.728 | 1.149.493 | 995.534 | 2.145.027 |
| LIGURIA | 666.328,92 | 2.917 | 423.085 | 1.064.506 | 1.487.591 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.539.363,01 | 3.683 | 1.612.368 | 1.344.043 | 2.956.411 |
| TOSCANA | 3.165.535,00 | 2.435 | 2.009.956 | 888.609 | 2.898.565 |
| UMBRIA | 302.615,16 | 401 | 192.145 | 146.338 | 338.483 |
| MARCHE | 333.826,14 | 1.527 | 211.963 | 557.251 | 769.214 |
| LAZIO | 3.206.225,95 | 8.960 | 2.035.792 | 3.269.788 | 5.305.580 |
| ABRUZZO | 240.391,89 | 685 | 152.637 | 249.978 | 402.615 |
| MOLISE | 61.254,20 | 122 | 38.893 | 44.522 | 83.415 |
| CAMPANIA | 2.405.704,17 | 1.568 | 1.527.501 | 572.213 | 2.099.714 |
| PUGLIA | 902.821,95 | 3.471 | 573.247 | 1.266.678 | 1.839.925 |
| BASILICATA | 76.909,94 | 79 | 48.834 | 28.830 | 77.664 |
| CALABRIA | 565.739,98 | 900 | 359.216 | 328.439 | 687.655 |
| SICILIA | 694.530,05 | 1.022 | 440.993 | 372.958 | 813.951 |
| TOTALE | **24.403.504,84** | **42.460** | **15.495.000** | **15.495.000** | **30.990.000** |

(a) Fonte: Sistema Informativo Sanitario - Scheda di dimissione ospedaliera - anno 2010

(b) Fonte: Ministero dell'Interno - dati 2010

Per la Sicilia sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11% sui seguenti parametri di base utilizzati per il riparto: spese per ricoveri di straniere non residenti pari a 1.364.767 euro e unità di irregolari intercettati pari a 2.009.

13A01931

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica «Santa Barbara» della società Enel Produzione S.p.A., in Cavriglia.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. DEC - MIN - 0000044 del 7 febbraio 2013, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Enel Produzione S.p.A. identificata dal codice fiscale 05617841001 con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma (RM) per l'esercizio centrale termoelettrica «Santa Barbara» ubicata nel comune di Cavriglia (AR) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

**13A01863**

### Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.A., in Genova.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. DEC - MIN - 0000040 del 7 febbraio 2013, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. exDSA - DEC - 2009 - 0001912 del 22 dicembre 2009 rilasciata alla società Enel Produzione S.p.A., identificata dal codice fiscale 05617841001 con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma (RM) per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Genova ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

**13A01864**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Comunicato relativo all'estratto del decreto 22 settembre 2011, con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplodenti.

Nell'estratto del decreto n. 557/P.A.S.17976-XVJ(5638) del 22 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 260 dell'8 novembre 2011, la massa attiva dei manufatti di seguito elencati di registrazione del manufatto di seguito indicato:

PIROTECNICA TEANESE 314C LILY MAGNOLIA A 36 (D.O.: PIROTECNICA TEANESE 314C LILY MAGNOLIA A 36 (massa attiva g 263,25)

PIROTECNICA TEANESE 314B LILY MAGNOLIA A 25 (D.O.: PIROTECNICA TEANESE 314B LILY MAGNOLIA A 25 (massa attiva g 232,125)

è rettificata in:

PIROTECNICA TEANESE 314C LILY MAGNOLIA A 36 (D.O.: PIROTECNICA TEANESE 314C LILY MAGNOLIA A 36 (massa attiva g 189,820)

PIROTECNICA TEANESE 314B LILY MAGNOLIA A 25 (D.O.: PIROTECNICA TEANESE 314B LILY MAGNOLIA A 25 (massa attiva g 132,125)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**13A01855**

### Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/021817/XVJ/CE/C del 13.02.2013, i manufatti esplosivi, di seguito elencati, già classificati con decreto Ministeriale n. 557/PAS/E/15971-XVJ/5/19/2005 CE (23) del 18 aprile 2007, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella II categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, devono essere fabbricati nei seguenti stabilimenti: "PRAVISANI S.p.A." (Stabilimento di Sequals, Località Prati del Sbriss – Spilimbergo – Italia) e "NITROERG S.A." (Ul. Zawadzkiego 1 – 42-693 Krupski Mlyn – Polonia), in accordo ai certificati indicati accanto a ciascun prodotto, su richiesta del sig. Tonino De Angelis, titolare di licenza di deposito in nome e per conto della "SEI EPC ITALIA S.p.A." (Brescia - Italia), per lo stabilimento sito in località Colle, nel comune di Castignano (AP).

Gli esplosivi di cui al citato decreto ministeriale sono i seguenti:

Miccia detonante "SEICORD 6 g" - certificato n. 0080. EXP.02.0148 integrazione C6, rilasciato dall'ente notificato "INERIS" in data 15 ottobre 2012;

Miccia detonante "SEICORD 10 g" - certificato n. 0080. EXP.02.0149 integrazione C6, rilasciato dall'ente notificato "INERIS" in data 15 ottobre 2012;

Miccia detonante "SEICORD 12 g" - certificato n. 0080. EXP.02.0150 integrazione C6, rilasciato dall'ente notificato "INERIS" in data 15 ottobre 2012;

Miccia detonante "SEICORD 15 g" - certificato n. 0080. EXP.02.0151 integrazione C6, rilasciato dall'ente notificato "INERIS" in data 15 ottobre 2012;

Miccia detonante "SEICORD 20 g" - certificato n. 0080. EXP.02.0152 integrazione C6, rilasciato dall'ente notificato "INERIS" in data 15 ottobre 2012;

Miccia detonante "SEICORD 40 g" - certificato n. 0080. EXP.02.0153 integrazione C6, rilasciato dall'ente notificato "INERIS" in data 15 ottobre 2012;

Miccia detonante "SEICORD 60 g" - certificato n. 0080. EXP.02.0154 integrazione C6, rilasciato dall'ente notificato "INERIS" in data 15 ottobre 2012;

Miccia detonante "SEICORD 70 g" - certificato n. 0080. EXP.08.0040 integrazione C6, rilasciato dall'ente notificato "INERIS" in data 15 ottobre 2012;

Miccia detonante "SEICORD 80 g" - certificato n. 0080. EXP.02.0155 integrazione C6, rilasciato dall'ente notificato "INERIS" in data 15 ottobre 2012;

Miccia detonante "SEICORD 100 g" - certificato n. 0080. EXP.03.0037 integrazione C6, rilasciato dall'ente notificato "INERIS" in data 15 ottobre 2012;

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i sopra indicati esplosivi il sig. Tonino De Angelis, titolare di licenza di P.S., in nome e per conto della "SEI EPC ITALIA S.p.A.", per lo stabilimento sito in località Colle nel comune di Castignano (AP), ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, i citati attestati "CE del Tipo".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**13A01856**

### Classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/021820/XVJ/CE/C del 13.02.2013, il manufatto esplosivo denominato: "Esplosivo da mina EURANFO 77", già classificato con decreto Ministeriale n. 557/PAS.7123-XVJ/6/15/2005 CE 28 del 27 novembre 2006, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella II categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, deve essere fabbricato, in accordo al certificato INERIS 0080.EXP.02.0114 integrazione C8 del 23 novembre 2012, rilasciato su richiesta della "SEI EPC ITALIA S.p.A." (Brescia - Italia), nei seguenti stabilimenti:

"Epc-France" (13310 Saint-Martin-de-Crau – Francia)

"Esplodenti Sabino S.r.L" (Casalbordino Stazione, Chieti – Italia),

"UEE ITALIA S.r.l." (Terrarossa, Massa – Italia),

"Pravisani S.p.A.", (Sequals, Pn - Italia),

"Fabbrica Romana Esplosivi S.r.l." (Borghetto di Civita Castellana, Viterbo – Italia).

"VS ITALIA S.r.l." (S. Vittore del Lazio – Frosinone – Italia)

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il sopra indicato esplosivo il sig. Tonino De Angelis, titolare di licenza di P.S., in nome e per conto della "SEI EPC ITALIA S.p.A.", per lo stabilimento sito in località Colle nel comune di Castignano (AP), ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, il citato attestato "CE del Tipo".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**13A01857**

### Classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/000739/XVJ(53) del 14.02.2013, i manufatti esplodenti denominati:

P/N 30903899 (massa attiva mg 332 - 362);

P/N 30903963-1 (massa attiva mg 332 - 362);

P/N 30903912 (massa attiva mg 332 - 362);

P/N 30903928 (massa attiva mg 332 - 362);

P/N 30903913 (massa attiva mg 332 - 362);

P/N 30903929 (massa attiva mg 332 - 362);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Angelini Emanuele, in nome e per conto della Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A. con sede in Fiumicino (RM), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria – gruppo "E" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**13A01858**

### Classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/019786/XVJ(53) del 14.02.2013, i manufatti esplodenti denominati:

Reefing cutter (H5-10 *sec)* (massa attiva g 0,12);

Pyro cutter PN 218420 DG (massa attiva g 2);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Pasquali Luigi, in nome e per conto della Thales Alenia Space Italia S.p.A. con sede in Roma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria – gruppo "E" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**13A01859**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eqvalan» pasta orale per equini.

*Provvedimento n. 129 dell'11 febbraio 2013*

Specialità medicinale per uso veterinario, EQVALAN pasta orale per equini.

Confezioni:

scatola contenente 1 siringa da 6,42 g pasta per equini - A.I.C. n. 100196017;

scatola contenente 40 siringhe da 6,42 g pasta per equini - A.I.C. n. 100196029;

scatola contenente 50 siringhe da 6,42 g pasta per equini - A.I.C. n. 100196031.

Titolare A.I.C: Merial Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 16 - C.F.00221300288.

Oggetto: Variazione tipo IBz: aggiunta di due nuove confezioni destinate ad equini non- DPA.

È autorizzato per il medicinale indicato in oggetto l'immissione in commercio delle seguenti due nuove confezioni destinate esclusivamente a equini non-DPA:

scatola da 50 siringhe da 6,42 g. di pasta orale per equini non-DPA - A.I.C. n. 100196043;

scatola da 1 siringa da 6,42 di pasta orale per equini non- DPA - A.I.C. n. 100196056.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono:

scatola contenente 1 siringa da 6,42 g pasta per equini - A.I.C. n. 100196017;

scatola contenente 40 siringhe da 6,42 g pasta per equini - A.I.C. n. 100196029;

scatola contenente 50 siringhe da 6,42 g pasta per equidi - A.I.C. n. 100196031;

scatola da 50 siringhe da 6,42 g. di pasta orale per equini non-DPA - A.I.C. n. 100196043;

scatola da 1 siringa da 6,42 di pasta orale per equini non- DPA - A.I.C. n. 100196056.

Esclusivamente per le nuove confezioni inoltre, sono apportate le seguenti modifiche: Specie di destinazione: Equini non-DPA.

Tempi di attesa: Non pertinenti.

Regime di dispensazione: Ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Il periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Non conservare la siringa parzialmente utilizzata.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A01865**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Torphasol» 10 mg/ml.

*Provvedimento n. 115 del 4 febbraio 2013*

Procedura Mutuo riconoscimento n. IE/V/0246/001/II/003

Oggetto: Medicinale veterinario «TORPHASOL» 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, nella confezione:

Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 104426010.

Titolare A.I.C.: aniMedica GmbH con sede in Im Südfeld 9 - 48308 Senden-Bösensell (Germania).

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:

Variazione tipo II: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito, altri eccipienti: sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto la variazione tipo II concernente la sostituzione dell'eccipiente Clorocresolo con l'eccipiente Cloruro di benzetonio.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO: efficacia immediata.

**13A01866**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Torphasol» 4 mg/ml.

*Provvedimento n. 114 del 4 febbraio 2013*

Procedura Mutuo riconoscimento n. IE/V/0232/001/II/004

Oggetto: Medicinale veterinario «TORPHASOL» 4 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti nelle confezioni:

Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 10 ml - A.I.C. n. 104425018;

Scatola di cartone contenente 5 flaconcini da 10 ml - A.I.C. n. 104425020.

Titolare A.I.C.: aniMedica GmbH con sede in Im Südfeld 9 - 48308 Senden-Bösensell (Germania).

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:

Variazione tipo II: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito, altri eccipienti: sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto la variazione tipo II concernente la sostituzione dell'eccipiente Clorocresolo con l'eccipiente Cloruro di benzetonio.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO: efficacia immediata.

**13A01870**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tiamix».**

*Provvedimento n. 119 del 5 febbraio 2013*

«TIAMIX» premiscela per alimenti medicamentosi per suini, nelle confezioni:

sacco da 10 kg – A.I.C. n. 103436010;

sacco da 25 kg – A.I.C. n. 103436022.

Oggetto: Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Forlì – via Don Eugenio Servadei n. 16 – codice fiscale n. 00659370407.

È autorizzata, a seguito di revisione, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per la specie suini – carne e visceri da 10 giorni a 4 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono: suini – carne e visceri: 4 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A01871**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Costituzione della Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore edilizia e affini, della provincia di Ancona.**

Con decreto n. 6 del 18 febbraio 2013 del direttore regionale del lavoro delle Marche è stata costituita la Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni Settore Edilizia e Affini della provincia di Ancona.

Il testo integrale del decreto sarà a breve consultabile sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**13A01860**

**Rinnovo della Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore edilizia ed affini, della provincia di Ascoli Piceno.**

Con decreto n. 5 del 18 febbraio 2013 del direttore regionale del lavoro delle Marche è stata rinnovata la costituzione della Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni Settore Edilizia ed Affini della provincia di Ascoli Piceno.

Il testo integrale del decreto sarà a breve consultabile sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**13A01861**

**Rinnovo della Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore industria, della provincia di Ascoli Piceno.**

Con decreto n. 4 del 18 febbraio 2013 del direttore regionale del lavoro delle Marche è stata rinnovata la costituzione della Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni Settore Industria della provincia di Ascoli Piceno.

Il testo integrale del decreto sarà a breve consultabile sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**13A01862**

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-053) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.